



Data 05/08/2022

Protocollo N° 0347793 Class: 1.760.01.1 Fasc.17

Allegati N° 1 per tot.pag. 72

Oggetto: Stagione venatoria 2022/2023. Trasmissione DGR n. 970 del 2 agosto 2022.

All'Unità organizzativa
Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria
Sedi Territoriali
cacciapesca@pec.regione.veneto.it

Alla Vigilanza venatoria presso le Province del Veneto
e la Città Metropolitana di Venezia
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
polizia.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA Veneto
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCICACCIA Veneto
- ITALCACCIA Veneto
- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
- ENALCACCIA Veneto
- ANUU Veneto
- ACB Associazione Cacciatori Bellunesi
- CACCIATORI ITALIANI
LL. SS. a mezzo PEC:
fidc.veneto@pec.it
anlcregioneveneto@pec.it
associazionecacciatoriveneti@pec.it
confavi@pec.it

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

italcaccia.tv@pec.it
arcicacciaveneto@pec.it
epsveneto@confagricoltura.legalmail.it
enalcaccia.veneto@pec.it
anuoveneto@pec.it
cacciatori.acb@pec.it
cacciatori-italiani@pec.it

Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Via Ca' Fornacetta, 9
40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità
per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it

Con la presente si trasmette, per quanto di competenza, copia della Delibera della Giunta regionale n. 970 del 2 agosto 2022 avente per oggetto: "Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93).".

Si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Pietro Salvadori

U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria

Dott. Stefano Omizzolo

P.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria

Dott. Guido Lavazza - tel. 041 279 5410

Referente pratica: Giulia Della Longa - tel. 041 279 5562

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PIETRO SALVADORI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



Proposta n. 1345 / 2022

PUNTO fs / 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 02/08/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 970 / DGR del 02/08/2022

OGGETTO:

Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93).



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Assente
	Cristiano Corazzari	Assente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Assente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

FRANCESCO CALZAVARA per CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Viene approvato il calendario venatorio per la stagione 2022/2023, a conclusione del correlato iter istruttorio, acquisito il parere consultivo dell'ISPRA e la Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica – INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.

Il calendario venatorio deve indicare:

- a. le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92;
- b. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
- c. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- d. l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto a trasmettere all'ISPRA, con nota prot. n. 250353 dell'01.06.2022 il progetto di calendario venatorio 2022/2023 per l'acquisizione del previsto parere consultivo.

Con l'allegata nota di riscontro, acquisita a protocollo regionale con il n. 308668 del 12.07.2022, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, l'ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha espresso formale apprezzamento per il fatto che il calendario venatorio della Regione del Veneto per la stagione venatoria 2022-2023 evidenzia diversi elementi di novità in senso positivo rispetto all'analogo documento presentato lo scorso anno. Come richiesto dall'ISPPA, specie quali Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Combattente (*Philomachus pugnax*) e Pernice bianca (*Lagopus mutus*) sono state escluse dal calendario della prossima stagione venatoria e per altre (Quaglia e Codone) si prevede la riduzione del carniere massimo giornaliero e stagionale. Inoltre la chiusura della caccia al Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) prevista al 9 gennaio 2023 rientra entro i termini indicati dal Key Concepts Document 2021.

Sempre nell'ambito del citato parere, l'Istituto nazionale ha articolato una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti al calendario venatorio della Regione del Veneto che, a parere dell'ISPRA medesimo, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Al contrario le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata dall'Amministrazione regionale.

La parte di osservazioni critiche che si possono "desumere" a carico di specie stanziali quali lepore, fagiano, starna, pernice rossa, ecc. non risultano rapportate (proprio perché l'ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali del Veneto. Se può essere in parte condivisa (pagina 2 della Guida, paragrafo intitolato: "L'Applicazione dei Key concepts a livello regionale") l'affermazione dell'ISPRA in ordine alla mancanza di presupposti biologici a sostegno



di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie migratrici (“Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l’intero territorio italiano...”), pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti l’ISPRA non la propone) avuto riguardo alle specie stanziali, specie per le quali, tra l’altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall’Amministrazione regionale con il rispettivo Piano faunistico-venatorio (articolo 8 della L.R. n. 50/93) e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini (art. 21, comma 8 e art. 24, comma 5 della L.R. n. 50/93). Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92) a prevedere, in particolare, la valutazione dell’adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell’ambito delle istruttorie sottese all’approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di “scostamento” dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani faunistico-venatori (art. 10 della Legge n. 157/92) rappresentino strumenti preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (provinciale e regionale), utili (se non indispensabili) in sede di formulazione del parere consultivo avuto riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle specie per le quali l’ISPRA medesimo non nega la sussistenza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati. In altre parole, per le specie stanziali l’ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche ai più volte richiamati Piani faunistico-venatori e relative analisi/monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; gestione delle zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consente di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92. Certamente la soluzione migliore sarebbe che l’ISPRA producesse studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratrici dovrebbero evidentemente derivare da lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca esteri, ma che nel caso delle specie stanziali devono derivare da una verifica “in loco” del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente “fruibili” in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell’approvazione del calendario venatorio. Obiettivo che pur dovrà essere conseguito a beneficio di una corretta gestione della materia a partire appunto dalle specie stanziali, le quali, è bene ricordarlo, per vent’anni sono state oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92.

In seguito alle prescrizioni rilasciate dalla Commissione Regionale VAS, con il Parere Motivato n. 152 dell’1° luglio 2021 avente ad oggetto: “*Rapporto ambientale del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024*”, il calendario venatorio per la stagione 2022-2023 è stato sottoposto alla Procedura di Valutazione di Incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., i cui esiti sono riportati nella Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022 inviata, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con nota prot. n. 338194 del 1° agosto 2022. La Relazione medesima, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato D**, riconosce una conclusione positiva della Valutazione di Incidenza rispetto ai siti della rete Natura 2000.

Sulla base dei contenuti della Relazione Istruttoria Tecnica sopra riportata e, in relazione alle osservazioni critiche formulate dall’ISPRA nel parere reso, partendo dalla pag. 3 del parere medesimo, ed in particolare dal punto relativo alle specie cacciabili, si osserva quanto segue.

In riferimento alla specie Allodola già da diversi anni in Veneto vengono adottate le azioni previste dal Piano di gestione nazionale per tale specie, ed in particolare la previsione di un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi.

Gli obiettivi posti in essere dalla Regione del Veneto attraverso il principale strumento programmatico in ambito agricolo, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020), si sono concretizzati anche in azioni volte a contrastare il degrado degli ecosistemi e la perdita della biodiversità e ripristinare condizioni di naturalità diffusa.



Il “rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018”, consultabile presso il sito <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/valutazione-2014-2020>, ha descritto, tra l’altro, gli interventi pluriennali del PSR che stanno favorendo la diffusione di pratiche e sistemi agricoli e forestali a sostegno della biodiversità e del paesaggio. Il giudizio espresso dal valutatore indipendente (Agriconsulting) è positivo perché è stata migliorata la gestione dei sistemi agricoli estensivi di pregio e contrastata la banalizzazione del paesaggio agrario e le pratiche dannose alla biodiversità.

In particolare si annoverano come significativi un sensibile aumento del mantenimento in campo dei residui colturali grazie alla pratica della non lavorazione e in parte della minima lavorazione che sta prendendo sempre più piede grazie alle direttive comunitarie rivolte alla conservazione della fertilità dei suoli.

In merito alle pratiche collegate all’agricoltura estensiva, va evidenziato che l’attuale PSR Veneto prevede aiuti per il mantenimento dei prati, pratica assai favorevole all’allodola e in talune situazioni ambientali montane anche alla coturnice, in cui vengono eseguiti interventi di sfalcio con frequenza compatibile allo sviluppo della componente floristica che li caratterizza, a tutela della fauna tipica di questi ambienti. Dunque vengono eseguiti interventi di taglio frazionato, garantendo fasce non falciate distribuite a mosaico all’interno delle superfici a prato, che fungono da sito di nidificazione, rifugio ed alimento.

Come si rileva dalla tabella riassuntiva di seguito riportata, di notevole rilievo per l’allodola e parzialmente anche per la coturnice, sono 54000 ha dedicati al mantenimento dei prati, prati seminaturali e pascoli e prati –pascoli. Inoltre, notevole influenza positiva sulla riproduzione dell’allodola e sul suo svernamento possono avere anche 5329 km di siepi e fasce tampone. Una buona percentuale delle stesse infatti sono costituite da fasce inerbite senza l’inserimento di piante arboree e arbustive che rappresentano un ambiente adatto alla nidificazione dell’allodola e all’alimentazione delle sue covate per la buona disponibilità di insetti. In tal senso è bene sottolineare che anche l’inserimento di fasce tampone arboree e arbustive e di siepi che prevedono l’inserimento di una fascia erbacea, rappresentano nei primi anni successivi all’impianto (quando cioè le piante arboree e arbustive sono di piccole dimensioni ed inferiori al metro) un habitat utilizzabile dal passeriforme.

Azione rilevante sulla nidificazione dell’allodola e sul suo successo riproduttivo, sarà inoltre data da future azioni previste per il nuovo PSR regionale a cui stanno lavorando, di comune accordo, il settore Agricoltura e il settore Faunistico-venatorio della Regione. In particolare, si sta attivamente collaborando per il finanziamento dei medicaî misti a falciatura tardiva per circa 500.000,00 euro all’anno grazie ai quali si prevede la realizzazione nei prossimi anni di almeno 500-600 ha di questo intervento di miglioramento dell’habitat che com’è noto è inserito come azione di riqualificazione ambientale nel piano di conservazione dell’allodola redatto dall’ISPRA. Per questo tipo di intervento si prevede di dare priorità alla sua realizzazione all’interno di zone di ripopolamento e cattura dove la sua efficacia nel ricreare un habitat adatto, grazie alla mancanza di pressioni da parte dell’attività venatoria, dovrebbe estendersi anche alla fase di passo e svernamento oltre che ovviamente a quella riproduttiva.

L’Amministrazione regionale intende quindi riproporre, in ambito nazionale, queste linee di intervento poiché la strategia per la futura Politica Agricola Comunitaria (PAC) dovrà essere concertata con le altre regioni italiane e convergere in un unico strumento programmatico, il Piano Strategico Nazionale. Tale percorso comprende, tra l’altro, l’introduzione di una condizionalità “rafforzata” che obbliga gli agricoltori, tra i nuovi vincoli, al mantenimento di elementi tipici del paesaggio e al mantenimento dei prati, soprattutto nelle aree della Rete Natura 2000, dunque anche con una prospettiva di salvaguardia nei confronti delle specie di avifauna nidificanti.

A – SPECIE CACCIABILI

A1) Moretta

In riferimento alla specie Moretta l’ISPRA, sulla base dei dati in suo possesso, ritiene che anche limitando il prelievo della Moretta dal 17 ottobre al 19 gennaio ciò non escluda il rischio di confusione con la Moretta tabaccata vista la sua presenza anche in questo arco temporale. Per cui, stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata, al fine di prevenire l’abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione già critico, coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla Moretta.

Preso atto di quanto sostenuto dall’Istituto nazionale, l’Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale difforme dal parere partendo dalla Guida fornita dallo stesso ISPRA. A tale riguardo si evidenzia come l’ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida medesima, così si esprime: “Secondo il documento



“Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^a decade di agosto) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^a decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata... ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l’arco temporale stabilito dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 20 della Guida);
- relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l’inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 19 e 20 della Guida);
- che la questione del disturbo nelle zone umide e la paventata confusione con la specie protetta Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) sono affrontate e risolte nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto assoluto di caccia alla specie Moretta (*Aythya filigula*);
- che al di fuori di Rete Natura 2000 il rischio di abbattimento della specie Moretta tabaccata è estremamente ridotto posto che il Veneto non ospita popolazioni nidificanti significative di detta specie protetta (Melega, 2007) né contingenti svernanti superiori a poche unità;
- la quasi totalità delle zone umide in Veneto di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e Rallidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- il report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici (Zenatello et al., 2014) in Italia dimostra che la specie Moretta tabaccata è in incremento sia nel periodo 2001-2010 sia nel 1993-2010, in un arco temporale in cui la Moretta è stata cacciabile in Italia nella gran parte delle regioni. Questo dimostra che l’impatto della caccia alla specie Moretta non ha determinato decremento delle presenze di Moretta tabaccata in Italia;
- la Guida interpretativa indica che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l’apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l’istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all’esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto di caccia;
- inoltre, si evidenzia che la specie Moretta tabaccata non si trova in uno stato di conservazione “critico”, ma al contrario in una situazione favorevole sia in Europa, sia in Italia. Secondo l’IUCN, con dati aggiornati al 2019, la specie è classificata “Least concern” in Europa e “Near threatened” a livello globale, cioè due categorie al di fuori di quelle a rischio. A livello nazionale, secondo il recente Report Articolo 12 della Direttiva, aggiornato al 2018, la specie Moretta tabaccata è valutata in aumento in Italia, sia come nidificante, sia come svernante (EEA, European Environment Agency, 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive);
- da ultimo, secondo Wetlands International, con pubblicazione del 2021, la specie è in incremento secondo i dati pluriennali dei censimenti invernali in Europa e Africa aggiornati al 2018, cioè le popolazioni che interessano l’Italia e il Veneto durante le migrazioni, vedi figure sottostanti in cui la specie è in aumento o stabile nell’arco di più di 30 anni in (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2014, Zenatello et al., 2021).

La Moretta tabaccata è quindi in una situazione favorevole e non critica in tutto il suo areale, europeo, africano e nazionale.

Per quanto concerne specificatamente la Moretta, si evidenzia che le valutazioni IUCN, aggiornate al 2019, classificano la specie “Least concern” sia in Europa, sia a livello globale, cioè quella riservata alle specie comuni e non a rischio, inoltre lo stesso accordo AEWA, assegna alla Moretta la categoria C1, ossia quella delle specie cacciabili senza particolari limiti in tutti gli stati firmatari, senza alcun piano di gestione.

Ciò premesso si ritiene di poter consentire il prelievo venatorio alla specie Moretta nel periodo compreso tra il 17 ottobre 2022 e il 19 gennaio 2023.



B - APERTURA DELLA CACCIA PRIMA DEL 1° OTTOBRE

B1) Beccaccia

L'ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."

Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile e sicura in tutte le fonti scientifiche più recenti in Europa, Unione Europea e Paleartico occidentale. L'IUCN classifica infatti la specie "Least concern" in Europa e a livello globale, mentre il recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli definisce la specie "Sicura" in Unione Europea.
- sulla base di questi dati oggi la specie è stata esclusa dall'Unione Europea dalla lista di quelle bisognose di Piano di Gestione Internazionale che infatti non è stato rinnovato;
- anche BirdLifeInternational stabilisce che la popolazione paleartica della Beccaccia è stabile; <http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693052>;

- che la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata alla seconda decade di agosto.

B2) Germano reale

L'ISPRA, a pag. 16 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto...e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gennaio...Il buono stato di conservazione del Germano in Europa, l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell'attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione....Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida) e della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 16 della Guida). Si evidenzia altresì che il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l'apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi.

La specie è giudicata in aumento in Europa nord-occidentale cioè nell'areale che comprende l'Italia per questa specie nel lungo termine (Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2018). La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.

B3) Folaga

L'ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^a decade di luglio) e l'inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^a decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".



Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Folaga in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B4) Gallinella d'acqua

L'ISPRA, a pag. 22 e 23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^a decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° marzo (1^a decade di marzo). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Gallinella d'acqua in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B5) Alzavola

L'ISPRA, a pag. 20 e 21 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^a decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^a decade di gennaio)...Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
- della data (10 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 21 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Alzavola in data



- antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
- La specie è giudicata in aumento nel lungo, medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l'Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean-Wetlands International, 2021) e in aumento forte in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
 - La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.

B6) Mestolone

L'ISPRA, a pag. 18 e 19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^a decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^a decade di febbraio)...Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Mestolone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
- La specie è giudicata in aumento nel lungo, medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l'Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean – Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
- La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.

B7) Canapiglia

L'ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^a decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^a decade di gennaio)...Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 17 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);



- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Canapiglia in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
- La specie è giudicata in aumento nel lungo termine e stabile nel medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l'Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean -Wetlands International, 2021) e in aumento forte in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
- La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.

B8) Porciglione

L'ISPRA, a pag. 23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2^a decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 febbraio (3^a decade di febbraio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio.... e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre". Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B9) Fischione

L'ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 17 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Fischione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
- La specie è giudicata stabile nel lungo termine e con tendenza incerta nel medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l'Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea &



Mediterranean -Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);

- La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.

B10) Codone

L'ISPRA, a pag. 18 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre.”

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del fatto che il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile (pag. 18 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Codone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
- La specie è giudicata in aumento nel lungo e medio termine e con tendenza incerta nel breve termine nella regione biogeografica che interessa l'Italia (W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa - Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
- La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.

B11) Marzaiola

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida. A ciò si aggiunge che:

- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione una tendenza incerta nel lungo, medio e breve termine (Wetlands International, 2021);
- in Italia la specie transita principalmente nel mese di agosto e settembre, e l'attività venatoria si svolge sulla coda della migrazione post-nuziale.

B12) Beccaccino

L'ISPRA, a pag. 23 e 24 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;



- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Beccaccino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
- I risultati di una ricerca decennale sulla specie, eseguita attraverso l'elaborazione di indice cinegetico di abbondanza, dimostra una presenza stabile con alcune fluttuazioni in un campione di 29 cacciatori specialisti dal 2010 al 2017 e successivamente dal 2010 al 2019 che hanno avvistato circa 40.000 beccaccini. (Tramontana & Sorrenti, 2019, Tramontana & Sorrenti 2020).

B13) Frullino

L'ISPRA, a pag. 24 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Frullino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
- I risultati di una ricerca decennale sulla specie, eseguita attraverso l'elaborazione di indice cinegetico di abbondanza, dimostra una presenza stabile con alcune fluttuazioni in un campione di 29 cacciatori specialisti dal 2010 al 2017 e successivamente dal 2010 al 2019 che hanno avvistato circa 6000 frullini. (Tramontana & Sorrenti 2019, Tramontana & Sorrenti, 2020).

B14) Tordo Bottaccio

L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre".

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:

- della compatibilità con il periodo di fine della riproduzione (pag. 31 della Guida);
- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
- della stabilità/tendenza all'incremento della popolazione nidificante in Italia (pag. 31 della Guida).

B15) Cesena



L'ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre”. Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
- della stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (pag. 30 della Guida).

B16) Tordo sassello

L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “...Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio”.

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
- che, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

B17) Starna

L'ISPRA, a pag. 11 della Guida, indica che “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (terza decade di settembre).”

Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

B18) Fagiano

L'ISPRA, a pag. 12 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2^ decade di settembre). Tuttavia l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive”.

A tal proposito, nel ribadire le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie fagiano. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.



B19) Quaglia

L'ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori”.

Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre non è in grado, ad avviso dell'Amministrazione regionale, di incidere significativamente sull'entità dell'impatto paventato dall'ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel limitato arco temporale di cui trattasi.

B20) Apertura anticipata della caccia al Merlo

L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia al Merlo in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per detta specie la sola forma da appostamento.

Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92. A ciò si aggiunge che l'ISPRA, a pag. 29/30 della Guida, così si esprime per la specie Merlo “..... L'eventuale anticipo della stagione venatoria è teoricamente possibile ma va praticato con cautela....(tre giornate fisse nella forma esclusiva dell'appostamento..)”.

Al riguardo si ritiene che il progetto di calendario venatorio sottoposto al parere consultivo dell'ISPRA non si discosti sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall'ISPRA medesimo (cinque giornate in pre-apertura, nella forma esclusiva dell'appostamento; 5 capi giornalieri).

B21) Apertura anticipata della caccia a Colombaccio, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia

L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia a Colombaccio, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia, in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per dette specie la sola forma da appostamento.

Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92.

B22) Tortora selvatica

Per quanto concerne la specie Tortora selvatica, ISPRA evidenzia che: “la specie è indicata nelle valutazioni europee come in precario stato di conservazione (SPEC 1 Bird Life International, 2017). Recentemente è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall'Italia (MiTE) nella riunione del comitato NADEG del 5-6 aprile u.s., questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato. Pertanto per la stagione venatoria 2022/23 questo Istituto ritiene di subordinare la cacciabilità della specie alla messa a disposizione di dati degli abbattimenti e all'attivazione di un sistema atto a garantire il non superamento della quota del 50% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel quinquennio 2014/2018 (o di un quinquennio di dati di abbattimenti più recente)”.

Ciò detto, per quanto riguarda la Tortora, in Veneto si prevede la caccia in preapertura nelle sole giornate dell'1 e 3 settembre (con un carniere massimo pari a 5 tortore per cacciatore) e nel periodo compreso dal 18 settembre al 29 settembre nella sola forma della caccia da appostamento, con carniere pari a di 5 capi/cacciatore al giorno per un totale di 15 capi/cacciatore a stagione. In linea con il Piano di gestione europeo, viene utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 50 % della media



risultante dall'analisi dei carnieri delle stagioni dal 2014-2015 al 2019-2020 per un limite massimo prelevabile corrispondente a 1423 capi. La rilevazione degli esemplari di Tortora oggetto di prelievo verrà attuata attraverso una specifica modalità informatizzata che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi.

C - TEMPI DI CHIUSURA DELLA CACCIA

C1) Chiusura della stagione venatoria per Cesena e Tordo sassello.

C1a) Cesena

L'ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: “..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009).”

Si ritiene quindi di mantenere al 19 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto altresì conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Least Concern” in Europa e “Vulnerabile” in Unione Europea nella European Red List of Birds 2015;
- di quanto riportato dall'ISPRA medesimo nella pubblicazione “I Tordi in Italia” uscita nel 2010, ove si afferma che il periodo di svernamento della specie nel Veneto risulta più prolungato rispetto al resto del paese: nel Veneto, quindi, la migrazione prenuziale comincia più tardi. Questa situazione è evidenziata nello stesso testo “Tordi in Italia” alla pagina 106 in cui risulta evidente che la specie comincia ad abbandonare il territorio regionale a partire dal mese di febbraio. Questi dati dimostrano che la chiusura alla fine di gennaio ottempera all'articolo 7 comma 4 della direttiva 147/2009/CE ovvero la specie non viene cacciata durante la migrazione prenuziale;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 14.200.000 – 28.600.000 coppie;
- ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta: “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo;
- l'Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla seconda decade di gennaio, basandosi su 3 ricatture “northbound” cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione “South Central” che ricomprende l'Italia formato da sole 4 ricatture; oltre a ciò l'Atlante, omette di riportare eventuali ricatture “southbound”, che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori. Si ritiene tale base statistica assolutamente insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione;
- il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella seconda decade di gennaio l'inizio della migrazione prenuziale;
- delle evidenze riportate sul sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, il quale dimostra come, nei quadranti che includono la Calabria e l'Africa settentrionale, vi sia una diminuzione delle presenze a partire dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio;
- che tutte le fonti sopra citate, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria “Guida alla Stesura dei Calendari venatori”, convergono a identificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione prenuziale della cesena.

C1b) Tordo sassello



L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) confermano l'inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio...Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio”.

Si ritiene di mantenere al 19 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**);
- la specie è giudicata “Quasi minacciata” dall'IUCN;
- la specie è giudicata “Quasi minacciata” in Europa e “Vulnerabile” in Unione Europea dalla Red List of European Birds;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 13.200.000 – 20.100.000 coppie;
- dell'allineamento temporale delle date di chiusura nell'ambito del gruppo (per le specie Cesena e Tordo sassello la chiusura della stagione venatoria è fissata al 19 gennaio);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (30 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla prima decade di gennaio, basandosi su 2 ricatture “northbound” cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione “South Central” che ricomprende l'Italia formato da sole 6 ricatture; oltre a ciò l'Atlante, omette di riportare eventuali ricatture “southbound”, che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori;
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permette la fine del prelievo venatorio al 30 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
- da quanto sopra esposto, appare ancor più giustificato la possibilità, in Veneto, di consentire il prelievo alla specie in parola sino al 19 gennaio;
- da ultimo, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, si evidenzia come le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano i soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

C2) Chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (Anatidi, Rallidi e Limicoli).

Per quanto riguarda la chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica si deve preliminarmente evidenziare quanto segue.

L'ISPRA non fornisce alcun riferimento al territorio del Veneto, al contrario, i dati sperimentali raccolti ed elaborati in Veneto dall'Associazione Faunisti Veneti e dall'Associazione Culturale Sagittaria dimostrano un generale aumento della comunità di uccelli acquatici cacciabili e protetti censiti in gennaio in regione nell'arco di 29 anni. Ciò a dimostrazione del fatto che la gestione faunistico-venatoria in Veneto permette a più di 700.000 soggetti di varie specie di uccelli acquatici di trascorrere l'inverno in Veneto nel corso di un arco temporale superiore ai 20 anni, periodo in cui la caccia all'avifauna acquatica è sempre stata chiusa il 31 gennaio.

A ciò si aggiunge che, i dati più recenti dei censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento delle presenze per la maggior parte delle specie cacciabili e protette che svernano in Italia, tra cui anche molte specie a priorità di conservazione. Il germano reale, l'alzavola, il fischione, il codone, il mestolone, il moriglione, la moretta, la gallinella d'acqua sono tutti in aumento dal 2009 al 2018 e così molte specie protette, tra cui il fischione turco, il piovanello pancianera, il marangone minore, la pivieressa, l'avocetta, l'oca selvatica, l'oca lombardella, solo per citarne alcuni che hanno importanti



presenze in Veneto, grazie in particolare agli habitat umidi naturali mantenuti dal mondo venatorio (Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

Da ultimo, si rappresenta che la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 30 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che su 15 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Veneto, ben 11 cominciano la migrazione prenuziale dopo la fine del mese di gennaio (fischione, alzavola, mestolone, marzaiola, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, porciglione, moriglione, pavoncella, moretta), mentre solo 3 (codone, canapiglia, folaga) iniziano la migrazione nella terza decade di gennaio. Aggiungasi che tra le 11 specie sopra elencate, il Moriglione e la Pavoncella sono state escluse dal calendario venatorio oggetto di approvazione con il presente provvedimento. Per questo motivo, la caccia estesa sino al 30 gennaio per le 9 specie rimanenti non ricade all'interno del periodo di migrazione prenuziale, mentre per codone, canapiglia e folaga viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle Regioni. Unica eccezione è rappresentata dal germano reale, per cui la guida interpretativa prevede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne le singole specie si rappresenta quanto segue:

C2a) Germano reale

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B2) per quanto concerne lo status del Germano reale, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 2.850.000 – 4.610.000;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli Anatidi, che consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori evidenziano come "La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti." senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (di seguito "Guida interpretativa") messa a disposizione della Commissione europea (pag. 39, paragrafo 2.7.2) facente parte del presente provvedimento quale **Allegato C**;



- della limitazione del numero di giornate settimanali di caccia nel mese di gennaio all'interno delle ZPS (che rappresentano la quasi totalità delle zone umide venete) imposta dal D.M. 17.10.2007, così come recepito nel calendario oggetto di approvazione (punto 11, lettera g).

C2b) Folaga

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B3) per quanto concerne lo status della Folaga, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 945.000 – 1.550.000 coppie;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentito dal documento Guida interpretativa;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa.

C2c) Gallinella d'acqua

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B4) per quanto concerne lo status della Gallinella d'acqua, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida). A ciò si aggiunge che:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 909.000 – 1.444.000;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie.

C2d) Alzavola

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B5) per quanto concerne lo status dell'Alzavola, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentito dal documento Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);



- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 557.000 – 915.000 coppie;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (1 decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l’Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla seconda decade di gennaio, basandosi su 8 ricatture “northbound” cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione “South Central” che ricomprende l’Italia formato da sole 30 ricatture; oltre a ciò l’Atlante, omette di riportare eventuali ricatture “southbound”, che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori. Si ritiene tale base statistica assolutamente insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione;
- la specie è stata oggetto di una ricerca con telemetria satellitare condotta anche in Veneto, sfociata in una pubblicazione sulla rivista di ornitologia scientifica internazionale IBIS (Giunchi et al., 2018), in cui è dimostrato che le prime partenze per la migrazione prenuziale in Veneto e in altre regioni italiane avvengono in febbraio;
- la quasi totalità delle zone umide in Veneto di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi.

C2e) Mestolone

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B6) per quanto concerne lo status del Mestolone, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) dalla Red List of European Birds 2015, sia nel documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 170.000 – 233.000;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
- la data d’inizio della migrazione prenuziale della specie è collocata nella prima decade di febbraio;
- dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento o stabilità delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che il paventato disturbo citato da ISPRA non si verifica. (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

C2f) Canapiglia

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B7) per quanto concerne lo status della Canapiglia, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 75.400 – 125.000;



- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentita dal documento Guida interpretativa;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni. (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

C2g) Porciglione

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B8) per quanto concerne lo status del Porciglione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa e delle seguenti ulteriori considerazioni:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- a livello europeo la specie è quindi attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 314.000 – 693.000;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

C2h) Fischione

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B9) per quanto concerne lo status del Fischione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:

- la normativa vigente (legge 157/92, art.18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata "Vulnerabile" in Unione Europea, e "Least concern" (minima preoccupazione) in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 469.000 – 645.000;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza e con l'inizio di migrazione prenuziale definito dal documento Key concepts;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
- la data d'inizio della migrazione prenuziale della specie è collocata nella prima decade di febbraio;



- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni. (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

C2i) Codone

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B10) per quanto concerne lo status del Codone, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata "Vulnerabile" in Unione Europea e "Least concern" in Europa (UE + Stati extra UE) nella Red List of European Birds, 2015;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 210.000 – 269.000;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentita dal documento Guida interpretativa;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

C2l) Marzaiola

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B11) per quanto concerne lo status della Marzaiola, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata "Vulnerabile" in Unione Europea, e "Least concern" (minima preoccupazione) in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 352.000 – 524.000;
- la tendenza della popolazione svernante in Africa equatoriale, con dati aggiornati al 2015 è giudicata stabile nel lungo termine dal più recente rapporto di Wetlands International;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (2° decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.



C2m) Frullino

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B13) per quanto concerne lo status del Frullino, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 19.600 – 44.500;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 24 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

C2n) Beccaccino

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B12) per quanto concerne lo status del Beccaccino, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 2.670.000 – 5.060.000;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie
- della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 23 e 24 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine all'eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca del selvatico sul territorio sia al maggior numero di praticanti coinvolti. A tal ultimo riguardo è ben noto infatti che la caccia al Beccaccino è una caccia di tipo specialistico e, di conseguenza, esercitata da un limitato numero di praticanti.

C3) Beccaccia

L'ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."

Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene di mantenere al 20 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:



- che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile e sicura in tutte le fonti scientifiche più recenti in Europa, Unione Europea e Palearctico occidentale. L'IUCN classifica infatti la specie "Least concern" in Europa e a livello globale, mentre il recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli definisce la specie "Sicura" in Unione Europea;
- che in merito alla data d'inizio della migrazione prenuziale, vi sono ormai numerose e recenti evidenze scientifiche, pubblicate e in corso di pubblicazione, che identificano il periodo fine febbraio-inizio di marzo quale periodo iniziale della migrazione della beccaccia. Tali evidenze vengono determinate su beccacce svernanti in Italia, grazie all'ausilio della telemetria satellitare e della tecnologia GPS-GSM, (Tedeschi et al., 2019 - Current Zoology) (Università di Milano Relazione attività 2020-2021). In particolare si ritiene utile riportare come, negli anni 2019, 2020 e 2021, sono state registrate le partenze per la migrazione prenuziale di 21 beccacce, le quali sono avvenute solo a partire dai primi giorni di marzo in avanti;
- che la sentenza del Consiglio di Stato n. 07182 del 22 ottobre 2019 ha stabilito che la chiusura al 20 gennaio è legittima, proprio in virtù dello studio effettuato mediante telemetria satellitare, confluito oggi nella pubblicazione citata (Current Zoology) e i cui risultati sono ulteriormente confermati dai dati invernali e primaverili degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
- che i dati precedentemente considerati appaiono in armonia con le modifiche apportate ai Key Concepts predisposti da tutti gli Stati UE, i quali assegnano l'inizio della migrazione prenuziale della specie al mese di febbraio inoltrato, confermando pertanto la correttezza delle valutazioni effettuate dalla Regione del Veneto;
- che, la data di inizio della migrazione pre-nuziale in Italia, stabilita nel documento ORNIS Key Concepts, è la seconda decade di gennaio; per tale motivo, in armonia con la Guida interpretativa della "Direttiva Uccelli", la caccia può chiudere alla fine della seconda decade ovvero il 20 gennaio (la possibilità di sovrapposizione del periodo di caccia e della migrazione pre-nuziale di una decade, lo si ribadisce, è consentita dalla Guida Interpretativa sulla Direttiva 409/79/CEE prodotta dalla Commissione Europea che, al paragrafo 2.7.2, pag. 39, così recita: "Nello studio sui concetti fondamentali i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione pre-nuziale sono presentati in periodi di dieci giorni - decenni. Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale.").

Sulla base del Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA si evidenzia che, qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. "ondate di gelo"), l'Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo. Tale sistema di monitoraggio trova condivisione da parte dell'Istituto nazionale il quale esprime apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio predisposto da codesta Amministrazione, di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento.

C4) Chiusura della stagione venatoria per Starna e Fagiano.

C4a) Starna

Si ritiene di mantenere la data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto che non è dato conoscere studi condotti nella realtà veneta che attestino l'utilità di limitazioni all'arco temporale previsto dalla legge.

C4b) Fagiano

Si ritiene sufficiente, in ossequio al principio di precauzione, l'anticipo della chiusura a fine dicembre (l'art. 18 della Legge n. 157/92 prevede la chiusura della caccia al fagiano a fine gennaio), tenuto conto che non è dato conoscere studi condotti nella realtà veneta che attestino l'utilità di ulteriori limitazioni all'arco temporale previsto dalla legge.



C5) Chiusura della caccia alla Quaglia

Si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie Quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/92. Anche per tale motivo si ritiene di confermare la data di chiusura al 30 dicembre. Si fa inoltre presente che la specie è giudicata a livello europeo e globale come "Least concern" dall'IUCN, adottata per le specie che non rischiano l'estinzione nel breve o medio termine.

D – ALTRO

Per quanto riguarda la specie Coturnice (*Alectoris graeca*), il calendario venatorio regionale stabilisce che la specie, in Veneto, è oggetto di prelievo venatorio limitatamente nei mesi di ottobre e novembre, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati in base ai risultati di specifici censimenti annuali ed in particolare vengono annualmente eseguiti monitoraggi primaverili al canto e monitoraggi estivi sulle covate, al fine di verificare il successo riproduttivo della specie.

Ciò premesso, la specie in parola è attualmente oggetto di un limitato prelievo nei soli territori provinciali di Belluno e Treviso; tali prelievi, data l'esiguità degli stessi, non possono che definirsi "residuali".

L'Amministrazione provinciale di Belluno (ora sede territoriale della Regione), attraverso il personale del Corpo di Polizia provinciale e il supporto volontaristico delle associazioni venatorie, come sopra già evidenziato, effettua monitoraggi annuali propedeutici alla definizione degli specifici piani di prelievo i quali, si sottolinea, vengono redatti adottando le misure di conservazione previste per le Zone speciali di conservazione e approvate dalla Regione del Veneto con Delibera di Giunta regionale oltreché sulla base di preliminare parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

È utile ricordare che tale approccio tecnico è utilizzato in tutti i settori oggetto di monitoraggio, e quindi anche al di fuori della Rete Natura 2000. Da ultimo, si evidenzia che per ciascun capo oggetto di prelievo viene compilata una scheda di rilievo dei dati biometrici utili per una prima valutazione dello status della popolazione. Anche nel caso del territorio ricadente in provincia di Treviso vengono effettuati puntuali censimenti primaverili ed estivi alla coturnice.

All'uopo si ricorda che le sedi territoriali organizzano corsi formativi per l'effettuazione dei censimenti primaverili per valutare la consistenza dei galliformi alpini (Coturnice e Gallo forcello) nei territori di rispettiva competenza. La sede di Treviso (allora Amministrazione provinciale), nel corso del 2019, ha autorizzato un corso formativo sul censimento primaverile di Coturnice e Gallo forcello in ossequio alle direttive nazionali previste dal piano di gestione elaborato dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente (ISPRA). Tale corso è tenuto dal Dott. Angelo Lasagna, tecnico faunistico specializzato nella gestione dei galliformi alpini. Il corso si è tenuto a Vittorio Veneto dal 12 al 14 aprile 2019 e ha previsto una prova pratica di monitoraggio dei galliformi attraverso l'uso del playback.

In tali contesti provinciali, il prelievo venatorio della Coturnice è possibile solo se compatibile con la tutela della specie medesima e con la possibilità di adattare la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione, ciò che effettivamente avviene.

Nel restante territorio alpino, ricadente nelle province di Vicenza e Verona, la Coturnice non è più oggetto di prelievo venatorio ormai da una decina di anni. Nell'ambito di tali province la specie è presente, ancorché in modo sporadico sul Monte Baldo e nella Lessinia veronese. In provincia di Vicenza è ancora segnalata, con esigue popolazioni naturali, solo nel Comprensorio alpino n. 7 'Sinistra Brenta' e segnatamente nei comuni di Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, San Nazario e nell'AFV Cismon del Grappa (Valbrenta e Monte Grappa); le popolazioni presenti sono tutte all'interno del SIC/ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa".

Per ciò che riguarda eventuali interventi a salvaguardia dell'habitat tipico della specie, sino ad un recente passato, tali interventi erano circoscritti ad operazioni di sfalcio e contenimento della vegetazione arbustiva effettuati dai singoli Comprensori alpini limitatamente alle zone in cui la Coturnice era segnalata e, soprattutto, orientati a ricreare un ambiente idoneo alla nidificazione e al successivo allevamento delle covate e, di conseguenza favorire la conservazione e l'incremento delle popolazioni del galliforme alpino.

Per quanto riguarda la formazione delle figure previste per la gestione dei tetraonidi attraverso specifici percorsi abilitativi, si rappresenta che i monitoraggi vengono effettuati da personale volontario opportunamente formato attraverso corsi abilitativi organizzati a livello provinciale e coordinati da personale appartenente ai Corpi di Polizia provinciale.



Per quanto concerne la suddivisione del territorio interessato dalla specie in parola, ad oggi l'Amministrazione regionale non ha ancora preso in considerazione la suddivisione del territorio in distretti alpini ciò anche in considerazione della tradizionale ripartizione del territorio medesimo in Comprensori e Riserve alpine che, da sempre, dimostrano un approccio gestionale rispettoso dell'ambiente e dei contingenti faunistici che lo caratterizzano.

Da ultimo, per quanto concerne eventuali fenomeni di ibridazione con esemplari *Alectoris rufa*, si evidenzia che in Veneto non si conoscono dati certi di popolazione, anche di piccole dimensioni, autoriproducendosi da parte della specie in parola e non esistono nuclei di popolazione allo stato libero. Si ricorda, da ultimo, che gli esemplari di pernice rossa immessi esclusivamente all'interno di Aziende agriturismo-venatorie, sono soggetti di allevamento e quindi con una "fitness" estremamente bassa. Il destino di detta forma di allevamento, per niente ambientata in termini naturali e quindi incapace di sottrarsi alla cerca "inesorabile" degli ausiliari e di conseguenza all'abbattimento.

E – CACCIA A FAUNA ACQUATICA IN FORMA VAGANTE A GENNAIO

L'indicazione dell'ISPRA secondo il quale: *“La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio è consentita a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia e Pavoncella limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi”*, non è supportata da indicazioni tecniche e studi che consentano di comprendere la ratio dell'indicazione medesima e la sua corretta applicazione nel contesto veneto.

F – GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE – 30 NOVEMBRE

L'ISPRA ritiene che, allo stato attuale, in assenza di elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, la deroga in questione non vada concessa in quanto non risponde ad un opportuno principio di precauzione.

Si ritiene di mantenere in calendario le due giornate integrative da appostamento fisso o temporaneo (in applicazione dell'art. 18, comma 6 della Legge n. 157/92 e dell'art. 16, comma 2 lettera b della L.R. n. 50/93) tenuto conto di quanto segue:

- a. la più ampia distribuzione nei mesi di ottobre e di novembre di un maggior numero di giornate per il prelievo da appostamento fisso costituisce uno strumento di deflazione del carico venatorio nelle giornate previste dal calendario per la caccia ordinaria. La stessa modalità venatoria, in c.d. "appostamento fisso", riduce inoltre l'impatto della presenza dei cacciatori nel territorio, in quanto questi sono costretti a rimanere nel punto di prelievo prescelto a inizio stagione, restando esclusa per detta forma di caccia la possibilità di operare in forma vagantiva nel territorio;
- b. detta modalità è più facilmente assoggettabile ai controlli sull'attività venatoria;
- c. poiché le giornate aggiuntive inserite nel calendario cadono in periodo feriale, la pratica effettiva viene limitata a quota minoritaria di cacciatori dediti alla caccia. E ciò in relazione al fatto che solo una parte dei cacciatori ha piena disponibilità del proprio tempo libero;
- d. questa iniziativa è coerente e concorre con l'indicazione contenuta nel parere dell'ISPRA, ove questo sostiene che *“L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili”*. Questa disposizione permette di comprendere quali siano le abitudini comportamentali dei cacciatori, sia potendo definire il carico venatorio da appostamento fisso, rispetto all'attività da appostamento temporaneo o in forma vagantiva, sia potendo conoscere le disponibilità di accesso in periodo feriale alle pratiche venatorie da parte dei cacciatori abilitati. L'acquisizione di questi dati permetterà di conseguire un quadro informativo più definito e puntuale sull'impatto del prelievo venatorio, proprio nel senso raccomandato dall'ISPRA;
- e. quanto alle conseguenze sull'avifauna di una tale determinazione, le stesse appaiono poco rilevanti e, in effetti, non sono state oggetto, a questo riguardo, di valutazione da parte dell'ISPRA. Infatti le specie tortora, allodola, quaglia, canapiglia, codone e moretta sono soggette a limite annuale di prelievo (punto 6 lettera b del calendario); ne consegue che l'impatto sulle popolazioni risulta



- sostanzialmente invariato sia che si utilizzino 3 oppure 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;
- f. tutte le altre specie di migratoria sono soggette al limite annuale complessivo di 425 capi (sempre punto 6 lettera b del calendario); ne consegue che anche per le altre specie migratorie (diverse da quelle del punto precedente) l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente uguale sia con 3 che con 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;
 - g. le specie di uccelli acquatici sono monitorate in modo efficace dai censimenti invernali IWC (International Waterbird Census), che dimostrano incrementi numerici delle popolazioni della maggior parte delle specie, sia in Veneto che in Italia e a livello internazionale, per cui il regime di caccia in atto nel Veneto, ove da anni si autorizzano le due giornate integrative ai sensi di legge, non ha inciso negativamente sulla demografia delle specie;
 - h. il regime di caccia da appostamento riduce il disturbo indotto dall'attività venatoria sia sulle specie cacciabili che su quelle protette; detto regime è infatti suggerito dall'ISPRA come metodo per la caccia in pre-apertura e nella prima decade di febbraio proprio al fine di ottenere una riduzione del disturbo;
 - i. le tendenze demografiche delle specie non oggetto di monitoraggio, cacciate da appostamento e non soggette a limite di prelievo stagionale (quali i turdidi), sono favorevoli;
 - j. nel Veneto l'estensione e la distribuzione delle aree a divieto di caccia assicura una disponibilità di zone rifugio che riducono in ogni caso gli eventuali effetti pregiudizievoli dell'attività venatoria sulle specie cacciabili.

G – MAMMIFERI

G1) Lepre comune e Coniglio selvatico

L'ISPRA espone quanto segue: “Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Tali indicazioni anche andrebbero applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia”.

Si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole due settimane) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi);
- che la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;

Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.

G2) Volpe

Nel caso della Volpe, l'ISPRA fornisce indicazioni gestionali che prevedono un periodo più ristretto nel caso di caccia vagantiva ed un periodo più ampio per la caccia esercitata in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita oltre al prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotate di ottiche di mira.



Si ritiene di mantenere l'arco temporale previsto dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 senza distinzioni correlate alla modalità di esercizio venatorio in quanto:

- nella realtà veneta la pratica della caccia alla volpe in squadre organizzate non è particolarmente diffusa;
- non vengono segnalate, dalle competenti sedi territoriali dell'Amministrazione regionale, problematiche particolari connesse al prelievo della volpe nell'intera stagione venatoria;
- trattasi di specie in buono stato di conservazione che non di rado deve essere sottoposta a piani di controllo numerico (specie opportunistica in grado di arrecare notevoli danni ai piccoli allevamenti ed alla stessa fauna selvatica).

H – PRELIEVO NELLE AZIENDE FAUNISTICO – VENATORIE

L'ISPRA non ravvisa elementi di natura tecnica e biologica per un'estensione dei periodi di prelievo nelle Aziende faunistico-venatorie che pertanto dovrebbero coincidere con quelli previsti negli ATC.

Detta osservazione fa riferimento con ogni probabilità alla specie Fagiano, specie per la quale il calendario pone al 30 gennaio la data di chiusura del relativo prelievo nell'ambito, appunto, delle Aziende faunistico-venatorie.

A tale riguardo si osserva quanto segue:

- i periodi di prelievo per le Aziende faunistico-venatorie fissati dal calendario venatorio sottoposto a parere consultivo rispettano pienamente i vincoli temporali imposti dal più volte richiamato art. 18 della Legge n. 157/92; risulterebbe pertanto necessario conoscere quali siano, a parere dell'ISPRA, gli elementi di natura tecnica e biologica che renderebbero inopportuna la fissazione dei termini operata dal calendario, posto che l'affermazione dell'ISPRA medesimo appare oggettivamente formulata in termini generici;
- la mancata coincidenza della data di chiusura della caccia al Fagiano all'interno degli ATC con la medesima data fissata per le Aziende faunistico-venatorie deve essere intesa quale conseguenza dell'intenzione dell'Amministrazione regionale di operare, con riferimento al territorio soggetto a gestione programmata della caccia, una limitazione prudenziale rispetto ai termini fissati dalla legge, tenuto conto che la gestione della specie Fagiano all'interno delle Aziende faunistico-venatorie risulta oggettivamente più accurata dovendosi avvalere degli strumenti gestionali previsti dal Piano faunistico-venatorio regionale (CAPO I del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022 n. 2) e da emanarsi con specifici provvedimenti da parte della Giunta regionale.

I – PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

I1) Pernice rossa

Inserimento della specie cacciabile Pernice rossa *Alectoris rufa*, *taxon* alloctono per il Veneto.

L'ISPRA afferma che l'inserimento della Pernice rossa (*Alectoris rufa*) tra le specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie.... si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico.

Per quanto concerne la Pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell'ISPRA (concernenti l'inquinamento genetico che potrebbe conseguire all'immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un *taxon* non autoctono) siano non condivisibili.

Le Aziende agro-turistico-venatorie vengono autorizzate in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di scarsa valenza faunistica, tipici della pianura con indirizzo culturale prevalentemente cerealicolo. In detti ambienti ben difficilmente è dato rinvenire esemplari di Coturnice (*Alectoris graeca*), con la conseguenza che è di fatto insussistente la possibilità di ibridazione naturale tra Pernice rossa e Coturnice (specie sedentaria a maggior diffusione nelle aree pre-alpine).

Trattasi appunto di specie oggetto di rilascio esclusivo nelle Aziende agro-turistico-venatorie, ove in poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé. Non si conoscono episodi di nidificazione. Non esistono nuclei di popolazione allo stato libero.



Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna “introduzione in natura di specie alloctona” (che è vietata dal D.P.R. n. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.

I2) Quaglie d'allevamento

L'Amministrazione regionale ritiene, anche sulla base di una pluriennale esperienza condotta in collaborazione con le Province e la Città Metropolitana di Venezia (oggi Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria) che sul territorio garantiscono l'assolvimento delle funzioni di presidio costante delle attività degli istituti privatistici, di non uniformarsi all'indirizzo formulato dall'ISPRA tenuto conto soprattutto della ridotta capacità di adattamento dei soggetti provenienti da allevamento immessi alla quale consegue una possibilità di sopravvivenza degli eventuali “superstiti” praticamente nulla.

Aggiungasi anche in questo caso, così come evidenziato per la pernice rossa, che le AATV vengono istituite per legge in territori a scarso pregio ambientale. Per contro le quaglie selvatiche prediligono, ovviamente, ambienti ad elevata valenza ecologica con la conseguenza che l'incontro e l'eventuale ibridizzazione tra Quaglie giapponesi (*Coturnix coturnix japonica*) e Quaglie comuni (*Coturnix coturnix coturnix*) si prospetta quale evento certamente assoggettabile a verifica ma, di fatto, non riscontrabile nella realtà veneta alla luce delle considerazioni di cui sopra.

Parimenti, come già evidenziato per la Pernice rossa, anche per la sottospecie *japonica* del genere *Coturnix*, non si realizza alcuna “introduzione in natura di specie alloctona” (che è vietata dal D.P.R. n. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

L – PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI

Premesso che la data di inizio per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l'allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali (oggi Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria). Al riguardo, si evidenzia che dette Strutture hanno in materia di allenamento ed addestramento cani una particolare competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria (art. 9, comma 2, lettera e) della L.R. n. 50/93), le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini all'allenamento/addestramento per così dire “libero” ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/93. Esse hanno, pertanto, tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio territorio ed ai relativi ambienti) l'opportunità o meno di proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal più volte richiamato art.18. Ad ogni buon conto, si evidenzia che la stessa Amministrazione regionale, nell'ambito delle misure di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica valutazione sito per sito, il posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre. Aggiungasi che il D.M. 17.10.2007 ha disposto il divieto dell'addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto recepito al punto 11 lettera e) dal calendario venatorio oggetto di approvazione.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l'approvazione dell'allegato calendario venatorio regionale valido nel Veneto per la stagione venatoria 2022/2023, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**, dando atto che l'eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) venga realizzata dall'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria secondo gli indirizzi sperimentali approvati con DGR n. 2088 del 3.08.2010 e s.m.i., la cui applicabilità viene quindi estesa anche per la stagione venatoria 2022-2023.



Da ultimo pare opportuno soffermarsi su due questioni sulle quali la Giunta Regionale è intervenuta incidentalmente a supporto dell'approvazione del calendario venatorio già nella stagione 2012-2013, questioni il cui rilievo suggerisce di integrare come segue le argomentazioni di merito sin qui esposte:

- a) inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall'ISPRA in attuazione della c.d. direttiva uccelli di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern), che si vorrebbero non cacciabili in assenza di un "Piano di Gestione";
- b) previsione della cacciabilità di avifauna migratrice prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l'avvio della fase di migrazione c.d. pre-nuziale.

Quanto all'inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall'ISPRA in attuazione della c.d. Direttiva "Uccelli" di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern) occorre considerare che le 19 specie in questione non sono quelle ritenute sensibili dalla Commissione Europea, ma quelle indicate in difficoltà da una agenzia privata internazionale che studia l'avifauna. Tra queste 19 specie cacciabili, ritenute in stato di conservazione non favorevole, al momento sono solo alcune quelle per le quali in ambito comunitario è già stato predisposto un piano di gestione di livello europeo.

Come ricavabile dalla Guida interpretativa della Direttiva "Uccelli" (paragrafo 2 punto 4, punto 24/29) anche l'approntamento dei Piani di gestione non comporta comunque di per sé la sospensione dell'attività venatoria. Tanto è vero che l'ISPRA, nella sua Guida alla stesura dei calendari (pag. 5), pone la questione relativa alla sospensione della caccia alle specie in declino come raccomandabile, fatta salva la sua inclusione nei piani di gestione.

Ciò detto, e in modo pur sempre prudenziale, secondo le indicazioni pervenute dall'ISPRA la Regione, a prescindere dall'esecuzione dei Piani di gestione, dispone comunque il contingentamento dei carnieri stagionali e giornalieri per 8 delle 19 specie considerate sensibili alla classificazione SPEC operata da BirdLife International (2 di queste 19 specie non sono peraltro cacciabili nel Veneto). Mentre per le rimanenti 9 è pur sempre possibile considerare, nel corso del periodo di vigenza del calendario, una riduzione temporale dello stesso o dei vari carnet in considerazione di puntuali segnalazioni di difficoltà manifestata dalle relative popolazioni, secondo i poteri concessi alle Regioni ai sensi dell'art. 18 e 19 della Legge n. 157/92 così come da tempo recepito nei termini di cui all'art. 17 della L.R n. 50/93.

Quanto infine ai periodi di durata del calendario venatorio con riferimento alle fasi di migrazione pre-nuziale e di completamento dell'accrescimento dei giovani esemplari, va osservato, ad integrazione di quanto argomentato a livello di singola specie, che i margini di difformità rispetto al parere consultivo dell'ISPRA vanno ricondotti anche a una valutazione delle contingenti situazioni atmosferiche e climatiche, laddove si possano manifestare nei migratori evidenze concernenti attività di preparazione della migrazione prima della scadenza della durata dell'attività venatoria, secondo i poteri concessi dai richiamati artt. 18 e 19 della Legge n. 157/92.

In conclusione, la competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha svolto, con esito favorevole, l'istruttoria tecnica di propria competenza del calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2022/2023, oggetto di approvazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale acquisito con prot. n. 308668 del 12.07.2022 (**Allegato A**);

VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022 acquisita con prot. n. 338194 del 1° agosto 2022 (**Allegato D**);



RICHIAMATA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, allegata al richiamato parere ISPRA;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;
Visto l’articolo 16 della L.R. n. 50/1993;
VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico venatorio regionale 2022/2027”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;
RICHIAMATA altresì la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto particolare riferimento alle norme di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 5;
VISTA la DGR n. 1079 del 30.07.2019;
VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere consultivo reso dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale acquisito con prot. n. 308668 del 12.07.2022, facente parte del presente provvedimento quale **Allegato A**;
3. di prendere atto della Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022 acquisita con prot. n. 338194 del 1° agosto 2022, facente parte del presente provvedimento quale **Allegato D**;
4. di approvare, visto l’esito favorevole dell’istruttoria tecnica svolta dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, il calendario per l’esercizio dell’attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2022/2023 così come riportato nell’**Allegato B**, facente parte integrante del presente provvedimento;
5. di prendere atto della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (di seguito “Guida interpretativa”) messa a disposizione della Commissione europea, limitatamente alla pagina 39, paragrafo 2.7.2, facente parte del presente provvedimento quale **Allegato C**;
6. di disporre l’estensione anche alla stagione venatoria 2022/2023 degli indirizzi gestionali per la caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) emanati con DGR n. 2088 del 03.08.2010 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





Alla Regione del Veneto
Assessorato alla Cultura, Sport, Territorio, Sicurezza, Parchi,
Caccia, Pesca, Flussi migratori
Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901
30123 VENEZIA
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644 - e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (Tel. 06-5007.2641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota n. 250353 dell'1 giugno 2022 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio regionale inviata, si comunica quanto segue.

Anzitutto pare opportuno evidenziare come la vigente normativa nazionale attribuisca alle Regioni e alle Province Autonome facoltà decisionale per quanto concerne la gestione e la tutela faunistica (comma 3, art. 1, L. 157/92). In questo ambito le Amministrazioni redigono, con cadenza annuale, il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto (art. 18, c. 4, L. 157/92).

Tuttavia occorre osservare come le tematiche più generali attinenti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla conservazione della natura e della biodiversità rimangano di esclusiva pertinenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.). Peraltro le recenti modifiche degli artt. 9 e 41 della Carta Costituzione attribuiscono ulteriore importanza ai temi della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, avendo il Parlamento inserito questi obiettivi tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Da ciò deriva che nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, che prevede una serie di prescrizioni e di vincoli ma anche di concessioni che possono indurre effetti non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi taxa, lo scrivente Istituto, in qualità di ente statale delegato alla protezione faunistica, ritenga opportuno e doveroso esprimere valutazioni critiche nei casi in cui si possa intravedere un possibile nocumento allo stato di conservazione di determinate entità faunistiche a partire da quelle che versano in condizioni non soddisfacenti. Ciò anche in forza della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato.





Va altresì evidenziato come lo stato di conservazione di uno stesso *taxon* possa in alcuni casi risultare anche significativamente diverso in relazione all'ambito geografico considerato (globale, europeo, nazionale, regionale) anche in dipendenza di specifici flussi migratori nel caso degli uccelli migratori. In queste situazioni la valutazione in ordine alla cacciabilità deve tenere conto di una pluralità di fattori e di tendenze non solamente circoscritti all'ambito locale.

Il calendario venatorio della Regione del Veneto per la stagione venatoria 2022-2023 evidenzia diversi elementi di novità in senso positivo rispetto all'analogo documento presentato lo scorso anno. Come richiesto da Ispra, specie quali Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Combattente (*Philomachus pugnax*) e Pernice bianca (*Lagopus mutus*) sono state escluse dal calendario della prossima stagione venatoria e per altre (Quaglia e Codone) si prevede la riduzione del carniere massimo giornaliero e stagionale. Inoltre la chiusura della caccia al Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) prevista al 9 gennaio 2023 rientra entro i termini indicati dal *Key Concepts Document 2021*. Di tutto ciò si esprime apprezzamento.

Ciò premesso, di seguito vengono espresse valutazioni su alcuni altri temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla Regione Veneto che, a parere di questo Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Per ciascun tema considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.

L'espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

UCCELLI

Norme e documenti di riferimento

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa le specie cacciabili, i periodi cacciabili, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, ISPRA si richiama al documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" trasmesso alle Amministrazioni Regionali con nota prot. n. 25495 del 28/7/2010. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene rinnovabile ma non inesauribile a disposizione dell'intera collettività (legge 157/92, art. 1). Particolare attenzione viene riservata alle categorie di interesse (EN, VU, NT) delle *Red List of Birds* mondiali, europee ed italiane. Va peraltro considerato che per alcuni *taxa* lo stato di conservazione riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare non aggiornato avendo subito modifiche intervenute nel corso degli anni. In particolare lo stato di conservazione delle diverse specie in Europa (SPEC) è stato aggiornato con il documento di BirdLife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities* e, successivamente, con il reporting sull' art. 12 della Direttiva 2009/147CE relativo





alla verifica condotta con cadenza sessennale sulle specie ornitiche europee European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018 e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

Come è noto la legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il ritorno al luogo di nidificazione, nonché durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE. A tale riguardo per la formulazione del parere in parola si è fatto riferimento al documento su: *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definite le decadi di inizio e durata della riproduzione e di inizio e durata della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri.

Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici".

Si rammenta altresì che l'art. 18, c 2, della L. 157/92 prevede che l'autorizzazione alla preapertura alla caccia in data precedente alla terza domenica di settembre sia condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda l'Allodola si è fatto riferimento alla recente comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica inviata alle regioni con nota n. 40405 del 21 aprile 2021 relativa all'applicazione delle misure previste dal "Piano di gestione nazionale per l'Allodola" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15 febbraio 2018 e reperibile sul sito <http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-lallodola-551043/>.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Specie cacciabili

Sulla base dei dati in possesso di questo Istituto la proposta di limitare il prelievo della Moretta dal 17 ottobre al 19 gennaio non esclude il rischio di confusione con la Moretta tabaccata vista la sua presenza anche in questo arco temporale. Per cui stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata, al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione già critico, coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla **Moretta**.

Apertura della caccia prima dell'1 ottobre 2022 e carnieri

Come già evidenziato in occasione dell'espressione di precedenti pareri sul medesimo argomento, si ribadisce come risulti criticabile l'apertura generale della caccia al 18 settembre 2022 per **Beccaccia, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Starna, Fagiano e Quaglia**. Lo scrivente Istituto ritiene idonea un'unica apertura generale della caccia programmata a





tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente all'1 ottobre 2022 fatta eccezione per il prelievo di alcune specie, di seguito specificate, queste ultime esclusivamente nella forma dell'appostamento. L'apertura a inizio ottobre garantisce infatti un più completo sviluppo degli ultimi nati per alcune specie con fine periodo riproduttivo ritardato quali Germano reale, Starna, Fagiano, Allodola, Colombaccio, Quaglia, Porciglione, Coturnice, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, (*Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021), riducendo in tal modo il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma vagante, con l'ausilio di cani, in una fase ancora delicata del ciclo biologico. Inoltre in tal modo si favorisce un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato il **Merlo** per il quale è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore e il **Colombaccio, la Ghiandaia, la Gazza, la Cornacchia nera e la Cornacchia grigia** per il quale in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Per quanto riguarda la **Tortora selvatica** si evidenzia che la specie è indicata nelle valutazioni europee come in precario stato di conservazione (SPEC 1 Bird Life International, 2017). Recentemente è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall'Italia (MiTE) nella riunione del comitato NADEG del 5-6 aprile u.s., questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato. Pertanto per la stagione venatoria 2022/23 questo Istituto ritiene di subordinare la cacciabilità della specie alla messa a disposizione di dati degli abbattimenti e all'attivazione di un sistema atto a garantire il non superamento della quota del 50% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel quinquennio 2014/2018 (o di un quinquennio di dati di abbattimenti più recente). A parere dello scrivente Istituto non sussistono al momento le condizioni per consentire il prelievo alla Tortora selvatica nel territorio regionale per la stagione venatoria 2022/23. Tuttavia, poiché la Regione del Veneto sembra disporre di un sistema di controllo della quota di abbattimenti effettuati, potrà adeguare il calendario venatorio regionale alle indicazioni sopra riportate.

Date di chiusura della caccia

Come noto, l'art. 42, comma 2, lett. a) della L. n. 96/2010, che modifica l'art. 18 della L. n. 157/1992, prevede che l'esercizio venatorio sia vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 7, della Direttiva Uccelli. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (Caso C-435/92) ha stabilito che "la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale





disposizione.”¹

Per garantire il rispetto dell’art. 7, comma 4 della Direttiva Uccelli, la Commissione Europea nel 2001 ha riunito in uno specifico documento (*Key Concepts Document*) le decadi di inizio e di fine del periodo riproduttivo e le decadi di inizio della migrazione prenuziale per ciascuno degli Stati Membri. Nel corso del 2018 è stato avviato un processo di aggiornamento di tali periodi che si è concluso al termine del 2021. Il Key Concepts Document 2021 a titolo “*Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States*”, costituisce l’aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei in applicazione della Direttiva Uccelli a cui gli Stati membri sono chiamati a dare recepimento.

Rispetto alla precedente versione, il KCs 2021 conferma le date italiane di inizio della migrazione prenuziale della maggior parte delle specie ornitiche cacciabili in Italia, mentre in quattro casi anticipa la decade di inizio della migrazione: per l’Alzavola è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio), per la Gallinella d’acqua viene anticipata di tre decadi (attuale: III decade di gennaio), per il Tordo bottaccio è anticipata di una decade (attuale: I decade di gennaio) e per il Tordo sassello è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio). Tali modifiche comportano la necessità di adeguare le date di chiusura della caccia nei calendari venatori delle Regioni e delle Province autonome.

Nel documento comunitario sui KCs 2021, a commento dei dati inerenti i periodi di migrazione e riproduzione delle specie, incluse le quattro sopra citate, la Commissione osserva ripetutamente una carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con particolare riferimento a quelli che insistono sul bacino del Mediterraneo ed esprime l’auspicio che si pervenga all’adozione di metodologie comuni utili a distinguere le migrazioni pre-riproduttive dai movimenti di fine inverno finalizzati alla ricerca di alimento piuttosto che motivati da ondate di maltempo. Considerato che dal punto di vista della fenologia migratoria in alcuni casi non si ravvisano differenze tali da giustificare le discrepanze nelle date di inizio della migrazione prenuziale osservate nel KCD tra diversi Stati che confinano tra loro o che si trovano a latitudini analoghe, è ragionevole ritenere che tali differenze possano dipendere da disomogeneità metodologiche adottate dai vari Stati nell’acquisizione e soprattutto nell’analisi interpretativa dei dati, in ciò favorite dalla mancanza di precise indicazioni fornite al riguardo da parte della Commissione Europea.

Considerando unicamente il disposto dell’art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, si dovrebbe fissare il termine del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio, al 10 gennaio per l’Alzavola e il Tordo sassello e al 20 gennaio per la Gallinella d’acqua.

Tuttavia nel definire le date di chiusura dei periodi di caccia va presa in considerazione la necessità di prevedere un’unica data di chiusura della caccia nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di:

- a) prevenire possibili errori di identificazione durante l’esercizio della caccia;
- b) limitare il disturbo all’avifauna causato dall’attività venatoria anche alle specie non

¹ Traduzione non ufficiale del seguente testo: “*Pursuant to Article 7(4) of Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds, the closing date for the hunting of migratory birds and waterfowl must be fixed in accordance with a method which guarantees complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision*”.





- cacciabili in quel periodo e alle specie protette;
- c) rendere più efficace l'azione di sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza venatoria.

Per una disamina dei primi due punti si rimanda alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (par. 2.6). Per quanto concerne gli aspetti legati alla vigilanza venatoria, si richiamano le iniziative assunte a livello nazionale per intensificare le azioni di contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici, anche in risposta alle richieste della Commissione Europea e della comunità sovranazionale. Un'unica data di chiusura della caccia per specie simili consente una migliore gestione delle popolazioni nel loro complesso, contribuendo al mantenimento della biodiversità, come previsto dalla recente modifica della Carta Costituzionale, che ha introdotto la tutela ambientale tra i principi fondamentali dello stato italiano.

Applicando quanto indicato nella citata Guida alla disciplina della caccia (si vedano in particolare i par. 2.6.6 e 2.6.20), sarebbe necessario fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto i termini del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio e al 10 gennaio per l'Alzavola andrebbero estesi rispettivamente a tutti i turdidi e agli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli).

Tuttavia, considerando i trend demografici del Tordo bottaccio e dell'Alzavola, che risultano stabili o in incremento a livello europeo secondo la recente Red-List redatta da BirdLife International (2021), si ritiene tecnicamente accettabile estendere per una decade la cacciabilità di queste due specie. Sulla base di tali valutazioni, questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate al 10 gennaio 2023 per i tordi (**Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello**) e al 20 gennaio 2023 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (**anatidi, rallidi e limicoli**).

Considerato che le date proposte per la chiusura della caccia nei confronti di due specie (Tordo bottaccio e Alzavola) portano alla sovrapposizione di una decade rispetto all'inizio della migrazione prenuziale indicata nel *Key Concepts Document*, lo scrivente Istituto si riserva di informare la Commissione Europea circa l'approccio proposto in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, e per ribadire la necessità di più chiare indicazioni circa le metodologie di interpretazione dei dati al fine di assicurare una maggior coerenza tra i diversi Paesi nella definizione delle date di inizio migrazione prenuziale.

L'inizio della migrazione prenuziale della **Beccaccia**, indicata nel documento "*Key Concepts*", corrisponde alla II decade di gennaio. Tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la specie, ma soprattutto in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, coerentemente con le prescrizioni in materia derivanti dalla Direttiva 2009/147/CE, la chiusura della caccia al 31 dicembre. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2023 va subordinato alla corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità che prevedano la razionale pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale attraverso l'impiego di personale qualificato.

Si esprime apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio predisposto da codesta Amministrazione, di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento (ondate di





gelo'). Si confida che quanto previsto trovi puntuale realizzazione in presenza del verificarsi delle condizioni meteo indicate.

Relativamente alla **Starna**, specie SPEC 2 secondo Bird Life International (2017) e il **Fagiano** si ritiene che il prelievo venatorio negli ATC e nelle AFV non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2022. La caccia alla Starna nel corso dell'intero arco temporale di prelievo e l'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.

La **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è attualmente inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") ("*European birds of conservation concern*", BirdLife International, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie prevedendo la chiusura della caccia al 31 ottobre.

Altro

Si ricorda che la **Coturnice**, a causa del decremento osservato a livello europeo, viene attualmente classificata come SPEC 1 (cfr. Staneva e Burfield, 2017) e che, anche per questa specie, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/>). Si raccomanda, pertanto, di adottare le misure previste in questo piano, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo della specie.

Forme di caccia

La caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre prevedendo comunque eccezioni per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate.

La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio è consentita a **Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia** limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi.

Giornate di caccia alla migratoria aggiuntive nel periodo 1 ottobre – 30 novembre

La prevista concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre – 30 novembre 2022 nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici. Per tale ragione si ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo.

L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta la necessità che le Amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui trattasi, sancita dall'art. 18, comma 6, della legge 157/92, tende infatti a contemplare la possibilità di





conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di conservazione, per cui si richiedono misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio, segnatamente per la "deroga" di cui trattasi.

Al fine di quantificare l'entità della pressione venatoria esercitata sull'avifauna migratrice, conseguente alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, è necessario poter disporre dei dati degli abbattimenti delle singole specie, relativi alle precedenti stagioni venatorie, distinguendo il prelievo ascrivibile alla concessione delle giornate aggiuntive di caccia da quello complessivo dell'intera stagione venatoria e dei due mesi interessati dalla "deroga".

Allo stato attuale, in assenza di elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non vada concessa in quanto non rispondente ad un opportuno principio di precauzione.

MAMMIFERI

LAGOMORFI

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1 ottobre 2022 per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della **Lepre comune**: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri.

Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di **Coniglio selvatico** naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia.

UNGULATI

Caccia con il segugio

Si ritiene opportuno evidenziare che il prelievo a carico dei Cervidi e Bovidi debba essere effettuato per mezzo di tecniche di caccia individuale, alla cerca o all'aspetto, mediante l'utilizzo di armi a canna rigata ed ottiche adeguate e senza l'ausilio dei cani (con l'eccezione dell'utilizzo del cane da traccia per l'eventuale recupero dei capi feriti). Infatti, non si reputa condivisibile, anche in relazione alle finalità complessive di conservazione della fauna contenute nelle vigenti norme di settore (art. 1, legge 157/92) la scelta di permettere e sostenere l'esercizio della caccia al Capriolo con l'ausilio dei segugi (caccia tradizionale). Tale forma di caccia non è in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per una corretta realizzazione dei piani di prelievo basati su criteri di selettività, in termini di classi di sesso ed età, dei capi da prelevare, né di fornire sufficienti garanzie per quanto concerne





la minimizzazione della quota di animali feriti e non recuperati.

Caccia con l'arco

L'impiego dell'arco nel prelievo degli ungulati, se questo strumento è utilizzato in base a corretti principi e secondo una prassi adeguata, costituisce un valido mezzo alternativo all'impiego delle armi da fuoco per la caccia agli Ungulati, in quanto oltre all'innegabile efficacia terminale, offre una maggior certezza dell'identificazione dell'animale soggetto al prelievo, ha una ridotta invasività ambientale ed offre una sicurezza passiva totale.

Per l'adozione di questo tipo di caccia, risulta di particolare importanza la valutazione dei requisiti del cacciatore di selezione con l'arco, il quale oltre a seguire il medesimo percorso previsto dalle attuali normative in materia di prelievi di selezione, deve integrare le sue conoscenze con un percorso specifico imperniato sugli aspetti salienti della caccia con l'arco. Di altrettanta rilevante importanza è la prova finale di tiro che, al pari della prova di sparò, dovrà mettere in evidenza le capacità del candidato arciere; tale prova potrà essere differenziata nelle distanze in base al tipo di arco utilizzato distinguendo in 15/20 metri le distanze richieste per arco ricurvo e 25/30 metri quelle richieste per arco compound.

Dal punto di vista operativo, la caccia con l'arco può essere all'aspetto o in forma vagante. Nella caccia all'aspetto si può optare per l'aspetto a terra oppure, in un contesto di maggiore sicurezza, utilizzando altane autorizzate. Anche in questo caso, come precedentemente evidenziato, la caccia ai Cervidi con l'arco dovrà essere utilizzata senza l'ausilio dei cani (ad eccezione dei cani da traccia per il recupero dei capi feriti).

Infine, si ritiene opportuno che le caratteristiche degli archi e delle frecce da utilizzare per la caccia degli ungulati vengano definite in uno specifico regolamento regionale.

Volpe

Nel caso della **Volpe** si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, prevedendo comunque l'apertura al 1 ottobre 2022;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre 2022 – 30 gennaio 2023;
- prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira nei periodi consentiti per la specie.

Cinghiale

Per la programmazione dell'attività di caccia al Cinghiale si rimanda all'Ordinanza commissariale n. 1 del 25 marzo 2022 e all'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (GU serie generale numero 10 del 14/01/2022) nonché alla L. n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D. L. n. 9 del 17 febbraio 2022).





Considerata l'avvenuta introduzione del virus della Peste Suina Africana nel territorio peninsulare italiano, si evidenzia la necessità che codesta Amministrazione continui le attività già pianificate ai fini della riduzione degli impatti causati dalla specie e ponga forte attenzione alle attività di monitoraggio di eventuali carcasse ritrovate sul territorio. Si raccomanda, quindi, che siano date chiare e specifiche indicazioni affinché ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti). Si raccomanda altresì la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

Si invita altresì l'Amministrazione regionale a dare ampia diffusione presso gli Istituti faunistici presenti sul territorio regionale delle indicazioni sopra riportate e si rimanda alla documentazione prodotta dal Ministero della Salute e dall'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche (laboratorio nazionale di riferimento e centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus), per le informazioni sulla PSA e sull'evoluzione della malattia nel nostro territorio:

<https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208>

<http://www.izsum.it/izsum//>

Per chiarimenti in materia di gestione della Peste suina africana si rimanda anche alla seguente pagina, del sito web di ISPRA:

<https://www.isprambiente.gov.it/it/news/primo-caso-di-peste-suina-africana-psa-per-l2019italia-continentale>

Prelievo nelle Aziende Faunistico Venatorie

Non si ravvisano elementi di natura tecnica e biologica che giustifichino l'estensione del caniere delle specie Fagiano, Starna e Lepre comune all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie. L'ammontare quotidiano e stagionale di detto prelievo deve coincidere con quello previsto negli altri istituti in cui vige il regime di prelievo venatorio per le suddette specie.

Prelievo nelle Aziende agri-turistico-venatorie

L'inserimento della **Pernice rossa** *Alectoris rufa*, taxon alloctono per il Veneto, quale specie cacciabile nelle aziende agri-turistico venatorie, dove sono consentiti "l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento", si configura di fatto come un'introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03 e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico. A tale riguardo si osserva che, nonostante gli individui rilasciati siano generalmente caratterizzati da una mortalità molto elevata, non si può escludere che una quota anche minimale di questi sopravviva e si riproduca come testimoniato dall'origine delle popolazioni di Pernice rossa oggi





presenti in alcuni areali italiani. Ciò comporta un concreto rischio di inquinamento genetico delle popolazioni di Coturnice che occorre evitare. La Red List IUCN 2017 indica tra i fattori di minaccia della Coturnice anche l'ibridazione con pernici rosse oggetto d'immissione (Barilani et al., 2007; Randi 2008) <http://www.iucnredlist.org/details/22678684/0> . Si evidenzia infine che la L. 116/2014 (art. 285, comma 12), ha modificato l'art. 2 della l. 157/92, introducendo un generale obbligo di eradicazione o controllo anche per le specie autoctone in parte del Paese e alloctone in altri contesti, come nel caso della Pernice rossa nel territorio regionale del Veneto. Pertanto andrebbe valutata l'opportunità di sviluppare programmi regionali e/o provinciali di controllo di questa specie.

La possibilità di rilascio di **quaglie d'allevamento** nelle aziende agri-turistico-venatorie appare non condivisibile in quanto attualmente in Italia non vi sono allevamenti di Quaglia comune *Coturnix c. coturnix*, bensì allevamenti di Quaglia giapponese *Coturnix coturnix japonica* o loro ibridi. L'immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi, ancorché vietata dal D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, rappresenta una minaccia per la conservazione della Quaglia comune. Va osservato, infatti, che tra i due taxa esistono evidenti differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente queste quaglie vengono considerate in via di domesticazione ed hanno perso in larga misura il comportamento migratorio. Diversi studi recenti (Brichetti, P. and Fracasso, G. (2004), *Ornitologia italiana - Tetraonidae-Scolopacidae* Alberto Perdisa Editore, Bologna; Randi E. (2008), *Detecting hybridization between wild species and their domesticated relatives Molecular Ecology* pp. 285-293) dimostrano come le quaglie allevate, una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la Quaglia comune. Immissioni consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o di ibridi possono, quindi, determinare forme d'inquinamento genetico a carico delle popolazioni di Quaglia comune, dovute anche al fatto che, nonostante la mortalità degli individui rilasciati sia generalmente molto elevata, una quota dei soggetti immessi può sopravvivere e riprodursi. Ciò ha come conseguenza un peggioramento delle popolazioni di quaglia comune in termini di fitness e ripercussioni sulla loro capacità di sopravvivenza in natura, nonché l'alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di migrazione. Per quanto sopra discusso questo Istituto ritiene che l'immissione di quaglie giapponesi e loro ibridi vada esclusa.

Periodo di addestramento ed allenamento cani

L'inizio dell'attività di addestramento cani alla terza domenica di agosto (21 agosto 2022) appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che un'accettabile soluzione di compromesso sia quella di posticipare l'addestramento degli ausiliari a partire dai primi giorni di settembre prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare occorre evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18).

In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerrebbe di ricevere copia del calendario venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.





Ai sensi dell'art. 19-bis del D. Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle performances organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/114991> , selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Roberto Cocchi)

FR-ASO/
Rif. int. 31419/2021

Firmato digitalmente da: Luciano Bonci
Motivo: DIRETTORE DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E LA TUTELA
DELL'AMBIENTE E PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
Data: 12/07/2022 07:26:41





Alla Regione del Veneto
 Assessorato alla Cultura, Sport, Territorio, Sicurezza, Parchi,
 Caccia, Pesca, Flussi migratori
 Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901
 30123 VENEZIA
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644 - e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (Tel. 06-5007.2641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota n. 250353 dell'1 giugno 2022 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio regionale inviata, si comunica quanto segue.

Anzitutto pare opportuno evidenziare come la vigente normativa nazionale attribuisca alle Regioni e alle Province Autonome facoltà decisionale per quanto concerne la gestione e la tutela faunistica (comma 3, art. 1, L. 157/92). In questo ambito le Amministrazioni redigono, con cadenza annuale, il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto (art. 18, c. 4, L. 157/92).

Tuttavia occorre osservare come le tematiche più generali attinenti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla conservazione della natura e della biodiversità rimangano di esclusiva pertinenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.). Peraltro le recenti modifiche degli artt. 9 e 41 della Carta Costituzione attribuiscono ulteriore importanza ai temi della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, avendo il Parlamento inserito questi obiettivi tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Da ciò deriva che nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, che prevede una serie di prescrizioni e di vincoli ma anche di concessioni che possono indurre effetti non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi *taxa*, lo scrivente Istituto, in qualità di ente statale delegato alla protezione faunistica, ritenga opportuno e doveroso esprimere valutazioni critiche nei casi in cui si possa intravedere un possibile nocimento allo stato di conservazione di determinate entità faunistiche a partire da quelle che versano in condizioni non soddisfacenti. Ciò anche in forza della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato.





Va altresì evidenziato come lo stato di conservazione di uno stesso *taxon* possa in alcuni casi risultare anche significativamente diverso in relazione all'ambito geografico considerato (globale, europeo, nazionale, regionale) anche in dipendenza di specifici flussi migratori nel caso degli uccelli migratori. In queste situazioni la valutazione in ordine alla cacciabilità deve tenere conto di una pluralità di fattori e di tendenze non solamente circoscritti all'ambito locale.

Il calendario venatorio della Regione del Veneto per la stagione venatoria 2022-2023 evidenzia diversi elementi di novità in senso positivo rispetto all'analogo documento presentato lo scorso anno. Come richiesto da Ispra, specie quali Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Combattente (*Philomachus pugnax*) e Pernice bianca (*Lagopus mutus*) sono state escluse dal calendario della prossima stagione venatoria e per altre (Quaglia e Codone) si prevede la riduzione del carniere massimo giornaliero e stagionale. Inoltre la chiusura della caccia al Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) prevista al 9 gennaio 2023 rientra entro i termini indicati dal *Key Concepts Document 2021*. Di tutto ciò si esprime apprezzamento.

Ciò premesso, di seguito vengono espresse valutazioni su alcuni altri temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla Regione Veneto che, a parere di questo Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Per ciascun tema considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.

L'espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

UCCELLI

Norme e documenti di riferimento

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa le specie cacciabili, i periodi cacciabili, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, ISPRA si richiama al documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" trasmesso alle Amministrazioni Regionali con nota prot. n. 25495 del 28/7/2010. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene rinnovabile ma non inesauribile a disposizione dell'intera collettività (legge 157/92, art. 1). Particolare attenzione viene riservata alle categorie di interesse (EN, VU, NT) delle *Red List of Birds* mondiali, europee ed italiane. Va peraltro considerato che per alcuni *taxa* lo stato di conservazione riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare non aggiornato avendo subito modifiche intervenute nel corso degli anni. In particolare lo stato di conservazione delle diverse specie in Europa (SPEC) è stato aggiornato con il documento di BirdLife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities* e, successivamente, con il reporting sull' art. 12 della Direttiva 2009/147CE relativo





alla verifica condotta con cadenza biennale sulle specie ornitiche europee European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018 e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

Come è noto la legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il ritorno al luogo di nidificazione, nonché durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE. A tale riguardo per la formulazione del parere in parola si è fatto riferimento al documento su: *Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definite le decadi di inizio e durata della riproduzione e di inizio e durata della migrazione preuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri.

Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici".

Si rammenta altresì che l'art. 18, c 2, della L. 157/92 prevede che l'autorizzazione alla preapertura alla caccia in data precedente alla terza domenica di settembre sia condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda l'Allodola si è fatto riferimento alla recente comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica inviata alle regioni con nota n. 40405 del 21 aprile 2021 relativa all'applicazione delle misure previste dal "Piano di gestione nazionale per l'Allodola" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15 febbraio 2018 e reperibile sul sito <http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-lallodola-551043/>.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Specie cacciabili

Sulla base dei dati in possesso di questo Istituto la proposta di limitare il prelievo della Moretta dal 17 ottobre al 19 gennaio non esclude il rischio di confusione con la Moretta tabaccata vista la sua presenza anche in questo arco temporale. Per cui stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata, al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione già critico, coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla **Moretta**.

Apertura della caccia prima dell'1 ottobre 2022 e carnieri

Come già evidenziato in occasione dell'espressione di precedenti pareri sul medesimo argomento, si ribadisce come risulta criticabile l'apertura generale della caccia al 18 settembre 2022 per **Beccaccia, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Starna, Fagiano e Quaglia**. Lo scrivente Istituto ritiene idonea un'unica apertura generale della caccia programmata a





tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente all'1 ottobre 2022 fatta eccezione per il prelievo di alcune specie, di seguito specificate, queste ultime esclusivamente nella forma dell'appostamento. L'apertura a inizio ottobre garantisce infatti un più completo sviluppo degli ultimi nati per alcune specie con fine periodo riproduttivo ritardato quali Germano reale, Starna, Fagiano, Allodola, Colombaccio, Quaglia, Porciglione, Coturnice, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, (*Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021), riducendo in tal modo il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma vagante, con l'ausilio di cani, in una fase ancora delicata del ciclo biologico. Inoltre in tal modo si favorisce un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato il **Merlo** per il quale è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore e il **Colombaccio, la Ghiandaia, la Gazza, la Cornacchia nera e la Cornacchia grigia** per il quale in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Per quanto riguarda la **Tortora selvatica** si evidenzia che la specie è indicata nelle valutazioni europee come in precario stato di conservazione (SPEC 1 Bird Life International, 2017). Recentemente è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall'Italia (MiTE) nella riunione del comitato NADEG del 5-6 aprile u.s., questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato. Pertanto per la stagione venatoria 2022/23 questo Istituto ritiene di subordinare la cacciabilità della specie alla messa a disposizione di dati degli abbattimenti e all'attivazione di un sistema atto a garantire il non superamento della quota del 50% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel quinquennio 2014/2018 (o di un quinquennio di dati di abbattimenti più recente). A parere dello scrivente Istituto non sussistono al momento le condizioni per consentire il prelievo alla Tortora selvatica nel territorio regionale per la stagione venatoria 2022/23. Tuttavia, poiché la Regione del Veneto sembra disporre di un sistema di controllo della quota di abbattimenti effettuati, potrà adeguare il calendario venatorio regionale alle indicazioni sopra riportate.

Date di chiusura della caccia

Come noto, l'art. 42, comma 2, lett. a) della L. n. 96/2010, che modifica l'art. 18 della L. n. 157/1992, prevede che l'esercizio venatorio sia vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 7, della Direttiva Uccelli. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (Caso C-435/92) ha stabilito che "la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale





disposizione.”¹

Per garantire il rispetto dell’art. 7, comma 4 della Direttiva Uccelli, la Commissione Europea nel 2001 ha riunito in uno specifico documento (*Key Concepts Document*) le decadi di inizio e di fine del periodo riproduttivo e le decadi di inizio della migrazione prenuziale per ciascuno degli Stati Membri. Nel corso del 2018 è stato avviato un processo di aggiornamento di tali periodi che si è concluso al termine del 2021. Il *Key Concepts Document 2021* a titolo “*Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States*”, costituisce l’aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei in applicazione della Direttiva Uccelli a cui gli Stati membri sono chiamati a dare recepimento.

Rispetto alla precedente versione, il KCs 2021 conferma le date italiane di inizio della migrazione prenuziale della maggior parte delle specie ornitiche cacciabili in Italia, mentre in quattro casi anticipa la decade di inizio della migrazione: per l’Alzavola è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio), per la Gallinella d’acqua viene anticipata di tre decadi (attuale: III decade di gennaio), per il Tordo bottaccio è anticipata di una decade (attuale: I decade di gennaio) e per il Tordo sassello è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio). Tali modifiche comportano la necessità di adeguare le date di chiusura della caccia nei calendari venatori delle Regioni e delle Province autonome.

Nel documento comunitario sui KCs 2021, a commento dei dati inerenti i periodi di migrazione e riproduzione delle specie, incluse le quattro sopra citate, la Commissione osserva ripetutamente una carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con particolare riferimento a quelli che insistono sul bacino del Mediterraneo ed esprime l’auspicio che si pervenga all’adozione di metodologie comuni utili a distinguere le migrazioni pre-riproduttive dai movimenti di fine inverno finalizzati alla ricerca di alimento piuttosto che motivati da ondate di maltempo. Considerato che dal punto di vista della fenologia migratoria in alcuni casi non si ravvisano differenze tali da giustificare le discrepanze nelle date di inizio della migrazione prenuziale osservate nel KCD tra diversi Stati che confinano tra loro o che si trovano a latitudini analoghe, è ragionevole ritenere che tali differenze possano dipendere da disomogeneità metodologiche adottate dai vari Stati nell’acquisizione e soprattutto nell’analisi interpretativa dei dati, in ciò favorite dalla mancanza di precise indicazioni fornite al riguardo da parte della Commissione Europea.

Considerando unicamente il disposto dell’art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, si dovrebbe fissare il termine del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio, al 10 gennaio per l’Alzavola e il Tordo sassello e al 20 gennaio per la Gallinella d’acqua.

Tuttavia nel definire le date di chiusura dei periodi di caccia va presa in considerazione la necessità di prevedere un’unica data di chiusura della caccia nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di:

- a) prevenire possibili errori di identificazione durante l’esercizio della caccia;
- b) limitare il disturbo all’avifauna causato dall’attività venatoria anche alle specie non

¹ Traduzione non ufficiale del seguente testo: “*Pursuant to Article 7(4) of Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds, the closing date for the hunting of migratory birds and waterfowl must be fixed in accordance with a method which guarantees complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision*”.





- cacciabili in quel periodo e alle specie protette;
- c) rendere più efficace l'azione di sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza venatoria.

Per una disamina dei primi due punti si rimanda alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (par. 2.6). Per quanto concerne gli aspetti legati alla vigilanza venatoria, si richiamano le iniziative assunte a livello nazionale per intensificare le azioni di contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici, anche in risposta alle richieste della Commissione Europea e della comunità sovranazionale. Un'unica data di chiusura della caccia per specie simili consente una migliore gestione delle popolazioni nel loro complesso, contribuendo al mantenimento della biodiversità, come previsto dalla recente modifica della Carta Costituzionale, che ha introdotto la tutela ambientale tra i principi fondamentali dello stato italiano.

Applicando quanto indicato nella citata Guida alla disciplina della caccia (si vedano in particolare i par. 2.6.6 e 2.6.20), sarebbe necessario fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto i termini del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio e al 10 gennaio per l'Alzavola andrebbero estesi rispettivamente a tutti i turdidi e agli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli).

Tuttavia, considerando i trend demografici del Tordo bottaccio e dell'Alzavola, che risultano stabili o in incremento a livello europeo secondo la recente Red-List redatta da BirdLife International (2021), si ritiene tecnicamente accettabile estendere per una decade la cacciabilità di queste due specie. Sulla base di tali valutazioni, questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate al 10 gennaio 2023 per i tordi (**Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello**) e al 20 gennaio 2023 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (**anatidi, rallidi e limicoli**).

Considerato che le date proposte per la chiusura della caccia nei confronti di due specie (Tordo bottaccio e Alzavola) portano alla sovrapposizione di una decade rispetto all'inizio della migrazione prenuziale indicata nel *Key Concepts Document*, lo scrivente Istituto si riserva di informare la Commissione Europea circa l'approccio proposto in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, e per ribadire la necessità di più chiare indicazioni circa le metodologie di interpretazione dei dati al fine di assicurare una maggior coerenza tra i diversi Paesi nella definizione delle date di inizio migrazione prenuziale.

L'inizio della migrazione prenuziale della **Beccaccia**, indicata nel documento "*Key Concepts*", corrisponde alla II decade di gennaio. Tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la specie, ma soprattutto in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, coerentemente con le prescrizioni in materia derivanti dalla Direttiva 2009/147/CE, la chiusura della caccia al 31 dicembre. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2023 va subordinato alla corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità che prevedano la razionale pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale attraverso l'impiego di personale qualificato.

Si esprime apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio predisposto da codesta Amministrazione, di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento (ondate di





gelo'). Si confida che quanto previsto trovi puntuale realizzazione in presenza del verificarsi delle condizioni meteo indicate.

Relativamente alla **Starna**, specie SPEC 2 secondo Bird Life International (2017) e il **Fagiano** si ritiene che il prelievo venatorio negli ATC e nelle AFV non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2022. La caccia alla Starna nel corso dell'intero arco temporale di prelievo e l'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.

La **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è attualmente inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") ("*European birds of conservation concern*", BirdLife International, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie prevedendo la chiusura della caccia al 31 ottobre.

Altro

Si ricorda che la **Coturnice**, a causa del decremento osservato a livello europeo, viene attualmente classificata come SPEC 1 (cfr. Staneva e Burfield, 2017) e che, anche per questa specie, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/>). Si raccomanda, pertanto, di adottare le misure previste in questo piano, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo della specie.

Forme di caccia

La caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre prevedendo comunque eccezioni per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate.

La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio è consentita a **Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia** limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi.

Giornate di caccia alla migratoria aggiuntive nel periodo 1 ottobre – 30 novembre

La prevista concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre – 30 novembre 2022 nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici. Per tale ragione si ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo.

L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta la necessità che le Amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui trattasi, sancita dall'art. 18, comma 6, della legge 157/92, tende infatti a contemplare la possibilità di





conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di conservazione, per cui si richiedono misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio, segnatamente per la "deroga" di cui trattasi.

Al fine di quantificare l'entità della pressione venatoria esercitata sull'avifauna migratrice, conseguente alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, è necessario poter disporre dei dati degli abbattimenti delle singole specie, relativi alle precedenti stagioni venatorie, distinguendo il prelievo ascrivibile alla concessione delle giornate aggiuntive di caccia da quello complessivo dell'intera stagione venatoria e dei due mesi interessati dalla "deroga".

Allo stato attuale, in assenza di elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non vada concessa in quanto non rispondente ad un opportuno principio di precauzione.

MAMMIFERI

LAGOMORFI

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1 ottobre 2022 per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della **Lepre comune**: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri.

Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di **Coniglio selvatico** naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia.

UNGULATI

Caccia con il segugio

Si ritiene opportuno evidenziare che il prelievo a carico dei Cervidi e Bovidi debba essere effettuato per mezzo di tecniche di caccia individuale, alla cerca o all'aspetto, mediante l'utilizzo di armi a canna rigata ed ottiche adeguate e senza l'ausilio dei cani (con l'eccezione dell'utilizzo del cane da traccia per l'eventuale recupero dei capi feriti). Infatti, non si reputa condivisibile, anche in relazione alle finalità complessive di conservazione della fauna contenute nelle vigenti norme di settore (art. 1, legge 157/92) la scelta di permettere e sostenere l'esercizio della caccia al Capriolo con l'ausilio dei segugi (caccia tradizionale). Tale forma di caccia non è in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per una corretta realizzazione dei piani di prelievo basati su criteri di selettività, in termini di classi di sesso ed età, dei capi da prelevare, né di fornire sufficienti garanzie per quanto concerne





la minimizzazione della quota di animali feriti e non recuperati.

Caccia con l'arco

L'impiego dell'arco nel prelievo degli ungulati, se questo strumento è utilizzato in base a corretti principi e secondo una prassi adeguata, costituisce un valido mezzo alternativo all'impiego delle armi da fuoco per la caccia agli Ungulati, in quanto oltre all'innegabile efficacia terminale, offre una maggior certezza dell'identificazione dell'animale soggetto al prelievo, ha una ridotta invasività ambientale ed offre una sicurezza passiva totale.

Per l'adozione di questo tipo di caccia, risulta di particolare importanza la valutazione dei requisiti del cacciatore di selezione con l'arco, il quale oltre a seguire il medesimo percorso previsto dalle attuali normative in materia di prelievi di selezione, deve integrare le sue conoscenze con un percorso specifico imperniato sugli aspetti salienti della caccia con l'arco. Di altrettanta rilevante importanza è la prova finale di tiro che, al pari della prova di sparò, dovrà mettere in evidenza le capacità del candidato arciere; tale prova potrà essere differenziata nelle distanze in base al tipo di arco utilizzato distinguendo in 15/20 metri le distanze richieste per arco ricurvo e 25/30 metri quelle richieste per arco compound.

Dal punto di vista operativo, la caccia con l'arco può essere all'aspetto o in forma vagante. Nella caccia all'aspetto si può optare per l'aspetto a terra oppure, in un contesto di maggiore sicurezza, utilizzando altane autorizzate. Anche in questo caso, come precedentemente evidenziato, la caccia ai Cervidi con l'arco dovrà essere utilizzata senza l'ausilio dei cani (ad eccezione dei cani da traccia per il recupero dei capi feriti).

Infine, si ritiene opportuno che le caratteristiche degli archi e delle frecce da utilizzare per la caccia degli ungulati vengano definite in uno specifico regolamento regionale.

Volpe

Nel caso della **Volpe** si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, prevedendo comunque l'apertura al 1 ottobre 2022;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre 2022 – 30 gennaio 2023;
- prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira nei periodi consentiti per la specie.

Cinghiale

Per la programmazione dell'attività di caccia al Cinghiale si rimanda all'Ordinanza commissariale n. 1 del 25 marzo 2022 e all'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (GU serie generale numero 10 del 14/01/2022) nonché alla L. n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D. L. n. 9 del 17 febbraio 2022).





Considerata l'avvenuta introduzione del virus della Peste Suina Africana nel territorio peninsulare italiano, si evidenzia la necessità che codesta Amministrazione continui le attività già pianificate ai fini della riduzione degli impatti causati dalla specie e ponga forte attenzione alle attività di monitoraggio di eventuali carcasse ritrovate sul territorio. Si raccomanda, quindi, che siano date chiare e specifiche indicazioni affinché ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti). Si raccomanda altresì la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

Si invita altresì l'Amministrazione regionale a dare ampia diffusione presso gli Istituti faunistici presenti sul territorio regionale delle indicazioni sopra riportate e si rimanda alla documentazione prodotta dal Ministero della Salute e dall'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche (laboratorio nazionale di riferimento e centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus), per le informazioni sulla PSA e sull'evoluzione della malattia nel nostro territorio:

<https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208>

<http://www.izsum.it/izsum//>

Per chiarimenti in materia di gestione della Peste suina africana si rimanda anche alla seguente pagina, del sito web di ISPRA:

<https://www.isprambiente.gov.it/it/news/primo-caso-di-peste-suina-africana-psa-per-l2019italia-continentale>

Prelievo nelle Aziende Faunistico Venatorie

Non si ravvisano elementi di natura tecnica e biologica che giustifichino l'estensione del caniere delle specie Fagiano, Starna e Lepre comune all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie. L'ammontare quotidiano e stagionale di detto prelievo deve coincidere con quello previsto negli altri istituti in cui vige il regime di prelievo venatorio per le suddette specie.

Prelievo nelle Aziende agri-turistico-venatorie

L'inserimento della **Pernice rossa** *Alectoris rufa*, taxon alloctono per il Veneto, quale specie cacciabile nelle aziende agri-turistico venatorie, dove sono consentiti "l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento", si configura di fatto come un'introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03 e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico. A tale riguardo si osserva che, nonostante gli individui rilasciati siano generalmente caratterizzati da una mortalità molto elevata, non si può escludere che una quota anche minimale di questi sopravviva e si riproduca come testimoniato dall'origine delle popolazioni di Pernice rossa oggi





presenti in alcuni areali italiani. Ciò comporta un concreto rischio di inquinamento genetico delle popolazioni di Coturnice che occorre evitare. La Red List IUCN 2017 indica tra i fattori di minaccia della Coturnice anche l'ibridazione con pernici rosse oggetto d'immissione (Barilani et al., 2007; Randi 2008) <http://www.iucnredlist.org/details/22678684/0> . Si evidenzia infine che la L. 116/2014 (art. 285, comma 12), ha modificato l'art. 2 della l. 157/92, introducendo un generale obbligo di eradicazione o controllo anche per le specie autoctone in parte del Paese e alloctone in altri contesti, come nel caso della Pernice rossa nel territorio regionale del Veneto. Pertanto andrebbe valutata l'opportunità di sviluppare programmi regionali e/o provinciali di controllo di questa specie.

La possibilità di rilascio di **quaglie d'allevamento** nelle aziende agri-turistico-venatorie appare non condivisibile in quanto attualmente in Italia non vi sono allevamenti di Quaglia comune *Coturnix c. coturnix*, bensì allevamenti di Quaglia giapponese *Coturnix coturnix japonica* o loro ibridi. L'immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi, ancorché vietata dal D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, rappresenta una minaccia per la conservazione della Quaglia comune. Va osservato, infatti, che tra i due taxa esistono evidenti differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente queste quaglie vengono considerate in via di domesticazione ed hanno perso in larga misura il comportamento migratorio. Diversi studi recenti (Brichetti, P. and Fracasso, G. (2004), *Ornitologia italiana - Tetraonidae-Scolopacidae* Alberto Perdisa Editore, Bologna; Randi E. (2008), *Detecting hybridization between wild species and their domesticated relatives Molecular Ecology* pp. 285-293) dimostrano come le quaglie allevate, una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la Quaglia comune. Immissioni consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o di ibridi possono, quindi, determinare forme d'inquinamento genetico a carico delle popolazioni di Quaglia comune, dovute anche al fatto che, nonostante la mortalità degli individui rilasciati sia generalmente molto elevata, una quota dei soggetti immessi può sopravvivere e riprodursi. Ciò ha come conseguenza un peggioramento delle popolazioni di quaglia comune in termini di fitness e ripercussioni sulla loro capacità di sopravvivenza in natura, nonché l'alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di migrazione. Per quanto sopra discusso questo Istituto ritiene che l'immissione di quaglie giapponesi e loro ibridi vada esclusa.

Periodo di addestramento ed allenamento cani

L'inizio dell'attività di addestramento cani alla terza domenica di agosto (21 agosto 2022) appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che un'accettabile soluzione di compromesso sia quella di posticipare l'addestramento degli ausiliari a partire dai primi giorni di settembre prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare occorre evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18).

In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerrebbe di ricevere copia del calendario venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.





Ai sensi dell'art. 19-bis del D. Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle performances organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/114991> , selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Roberto Cocchi)

FR-ASO/
Rif. int. 31419/2021



**REGIONE DEL VENETO****CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2022/2023****1. Preapertura**

Nelle giornate 1, 3, 4, 5 e 7 settembre 2022 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

- 1) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- 2) Gazza (*Pica pica*)
- 3) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
- 4) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

Nelle giornate 1 e 3 settembre 2022 è altresì consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie Tortora (*Streptopelia turtur*) e Colombaccio (*Columba palumbus*). Per la specie Tortora il prelievo venatorio è consentito fino alle ore 13.

2. Apertura generale

Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 1 e ai successivi punti 3, 8, e 9, nell'arco temporale che va dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie Beccaccia e Beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

- a) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 29 settembre 2022:
 - 1) Tortora (*Streptopelia turtur*) esclusivamente nella forma della caccia da appostamento

- b) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 31 dicembre 2022:
 - 1) Starna (*Perdix perdix*)
 - 2) Fagiano (*Phasianus colchicus*)
 - 3) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
 - 4) Quaglia (*Coturnix coturnix*)

- c) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022:
 - 1) Allodola (*Alauda arvensis*)

- d) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 31 dicembre 2022:
 - 1) Merlo (*Turdus merula*)

- e) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023:
 - 1) Beccaccia (*Scolopax rusticola*)



- f) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 12 gennaio 2023:
 - 1) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
 - 2) Gazza (*Pica pica*)
 - 3) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
 - 4) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

- g) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023:
 - 1) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - 2) Folaga (*Fulica atra*)
 - 3) Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
 - 4) Alzavola (*Anas crecca*)
 - 5) Mestolone (*Anas clypeata*)
 - 6) Canapiglia (*Anas strepera*)
 - 7) Porciglione (*Rallus aquaticus*)
 - 8) Fischione (*Anas penelope*)
 - 9) Codone (*Anas acuta*)
 - 10) Marzaiola (*Anas querquedula*)
 - 11) Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
 - 12) Frullino (*Lymnocyptes minimus*)

- h) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023:
 - 1) Cesena (*Turdus pilaris*)
 - 2) Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

- i) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 9 gennaio 2023:
 - 1) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

- j) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023:
 - 1) Volpe (*Vulpes vulpes*)

- k) Specie cacciabile dal 18 settembre 2022 al 12 gennaio 2023:
 - 1) Colombaccio (*Columba palumbus*)

- l) Specie cacciabile dal 17 ottobre 2022 al 19 gennaio 2023:
 - 1) Moretta (*Aythya fuligula*)

- m) Specie cacciabile dal 18 settembre 2022 al 30 novembre 2022:
 - 1) Lepre europea (*Lepus europeus*)

- n) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2022 al 30 novembre 2022, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici:
 - 1) Lepre bianca (*Lepus timidus*)
 - 2) Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*)
 - 3) Coturnice (*Alectoris graeca*)



3. Caccia agli ungulati

La caccia agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*), Muflone (*Ovis musimon*) è autorizzata e regolamentata dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza, secondo le direttive approvate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento avuto riguardo alla caccia di selezione nonché sentito l'ISPRA per quanto concerne l'eventuale forma non selettiva (caccia tradizionale) e l'eventuale utilizzo del cane segugio. In territorio non ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi la caccia alle suddette specie può essere autorizzata e regolamentata dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza unicamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento qualitativo e quantitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale all'aspetto, alla cerca e/o da appostamento (in funzione dei profili di sicurezza) con armi a canna rigata dotate di ottica di mira, senza l'ausilio di cani e con l'arco.

La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 e al successivo punto 11, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

5. Orario della giornata venatoria

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4, l'orario della giornata venatoria è così determinato:

			Inizio	Termine
Agosto	2022	Dal 1° al 15	5.15 ora legale	21.30
		Dal 17 al 31	5.30 ora legale	21.00
Settembre	2022	Dal 1° al 15	5.45 ora legale	19.30
		Dal 17 al 29	6.00 ora legale	19.15
Ottobre	2022	Dal 1° al 16	6.15 ora legale	18.45
		Dal 17 al 29	6.30 ora legale	18.15
		Dal 30 al 31	5.45 ora solare	17.00
Novembre	2022	Dal 2 al 16	6.00 ora solare	16.45
		Dal 17 al 30	6.15 ora solare	16.30
Dicembre	2022	Dal 1° al 15	6.30 ora solare	16.30
		Dal 17 al 31	6.45 ora solare	16.30
Gennaio	2023	Dal 1° al 15	6.45 ora solare	16.45
		Dal 16 al 30	6.45 ora solare	17.00



6. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 7, 8 e 9, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

- a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti eccezioni: per la lepore 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;
- b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 allodole, 5 quaglie, 10 canapiglie, 5 codoni, 5 morette, e 5 tortore) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 allodole, 25 quaglie, 50 canapiglie, 25 codoni, 15 morette, e 15 tortore), con le seguenti eccezioni: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

7. Carniere in pre-apertura per le specie Tortora e Colombaccio

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Tortora (giornate 1 e 3 settembre 2022) è pari a 5 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Colombaccio (giornate 1 e 3 settembre 2022) è pari a 10 capi.

8. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 6 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria, per ciascun territorio provinciale di competenza, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:

- Fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	: 10 capi giornalieri	100 capi stagionali
- Starna (<i>Perdix perdix</i>):	: 5 capi giornalieri	50 capi stagionali
- Lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>)	: 3 capi giornalieri	15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 6 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie Fagiano è protratto sino al 30 gennaio 2023.

9. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria (art. 30, c. 1 della L.R. n. 50/1993), sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie Quaglia, Fagiano, Lepre, Starna e Pernice rossa. Il prelievo è consentito dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

10. Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 50/1993, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle



ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

Fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza per la Zona Alpi ai sensi e per i fini di cui all'art. 23, c.3 della L.R. n. 50/1993, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art.18 comma 1 della L.R. n. 50/1993, nonché nei limiti di cui sopra, sono consentiti, avuto riguardo al territorio di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, esclusivamente ai cacciatori iscritti al medesimo per la stagione venatoria 2022/2023.

11. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nel corso della stagione venatoria 2022/2023 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:

a) l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 2), con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

d) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*),

e) lo svolgimento dell'attività di addestramento dei cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

f) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*);

g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia agli ungulati nonché con l'eccezione della caccia da appostamento fisso, temporaneo e precario e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:



MACROAREA	PROVINCIA	GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria con inizio lo 01.01.2023	GIORNATE SETTIMANALI Settimane venatorie comprese tra il 2.1.2023 e il 29.1.2023	GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria con inizio il 30.01.2023
Zona faunistica delle Alpi e pianura con l'esclusione del territorio lagunare e vallivo	BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI	Domenica	Sabato e Domenica	Lunedì
Delta del Po	RO	Domenica	Mercoledì e Sabato	Lunedì
Laguna Sud di Venezia	PD e VE	Domenica	Giovedì e Domenica	Lunedì
Laguna Nord di Venezia	VE	Domenica	Mercoledì e Sabato	Lunedì
Laguna di Caorle	VE	Domenica	Giovedì e Domenica	Lunedì

12. Altre disposizioni

- a) L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R. n. 50/1993;
- b) l'utilizzo del Piccione (*Columba livia* forma domestica) quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15.12.2009;
- c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;
- d) gli interventi di foraggiamento dell'avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale ed in particolare da quanto previsto dai criteri e norme di gestione degli istituti privati, approvati con specifico provvedimento di Giunta regionale, nonché dai disciplinari di concessione.
- e) qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. "ondate di gelo"), l'Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo.






COMMISSIONE EUROPEA

**“Guida alla disciplina della caccia
nell’ambito della direttiva 79/409/CEE
sulla conservazione degli uccelli
selvatici”**

direttiva “Uccelli selvatici”



Febbraio 2008



sovrapposizioni sembra più complesso negli Stati membri in cui le date di apertura e di chiusura della caccia sono stabilite a livello regionale. Occorre tuttavia notare che per la maggior parte delle specie nei vari Stati membri non si verifica alcuna sovrapposizione.

- 2.7.2 Nello studio sui “concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione “reale”.
- 2.7.3 Inoltre poiché l’analisi delle sovrapposizioni è effettuata a livello nazionale, potrebbero verificarsi situazioni in cui la caccia in determinate regioni degli Stati membri di maggiori dimensioni rispetta effettivamente i requisiti stabiliti all’articolo 7, paragrafo 4 in quanto il periodo della nidificazione termina o la migrazione di ritorno inizia più tardi rispetto a quanto avviene nel resto del paese.
- 2.7.4 L’analisi indica l’esistenza di problemi di sovrapposizione sia per quanto riguarda il periodo della riproduzione, sia per quanto riguarda il periodo della migrazione prenuziale. Alcune normative attualmente in vigore permettono che la caccia:
- prosegua nel periodo della migrazione prenuziale (e talvolta anche nel periodo della riproduzione);
 - abbia inizio prima della fine del periodo della riproduzione;
 - abbia luogo in altre fasi del periodo della riproduzione.
- 2.7.5 La specie più problematica è il colombaccio (*Columba palumbus*), per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decadi in Irlanda). Il germano reale (*Anas platyrhynchos*) sembra anch’esso costituire un problema in otto Stati membri (fino a 5 decadi di sovrapposizione). In diversi Stati membri si verificano sovrapposizioni reali o teoriche per varie specie di *Corvidae* (fino a 9 decadi).
- 2.7.6 Molte di queste sovrapposizioni sembrano essere legate a specie caratterizzate da lunghi periodi di riproduzione (o riproduzione tardiva) e/o periodi di migrazione precoci. Altre spiegazioni delle sovrapposizioni possono essere collegate all’inopportunità della caccia o all’indisponibilità delle specie cacciabili durante il normale periodo venatorio. Un esame più dettagliato dei vari tipi di sovrapposizione figura nel capitolo 3.
- 2.7.7 Sembrerebbe inoltre che in alcuni casi la caccia di determinate specie nel quadro dell’articolo 7, paragrafo 4 possa essere giustificata nell’ambito del controllo delle specie nocive a norma dell’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva.

• **Possibili soluzioni al problema delle sovrapposizioni**





Data 01 AGO. 2022 Protocollo N° 33819h Class: H. 400. 03.1 Prat. 5090 Allegati N°

Oggetto: Proposta di calendario regionale per l'esercizio venatorio stagione 2022/2023. Procedura di valutazione di incidenza. Riscontro istruttorio

Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione Ittica e faunistico-venatoria
U.O. Pianificazione e Gestione Faunistico-
Venatoria
SEDE

In riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta dott. Pietro Salvadori per conto della Regione del Veneto, comunicata da Codesta Unità Organizzativa con prot. reg. con n. 333685 del 28/07/2022, e della proposta di calendario venatorio in oggetto, trasmessa dalla medesima struttura regionale con nota prot. reg. n. 326334 del 22/07/2022, con la presente si riferisce quanto segue.

Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1400/2017, la procedura di Valutazione di Incidenza è di competenza dell'Autorità competente per l'autorizzazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente, da quelle riportate nell'allegata relazione istruttoria (n. 184/2022).

Pertanto, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che è ammessa l'attuazione delle attività della presente istanza qualora:

- non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
- ai sensi dell'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., sia vietata la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- sia realizzata la conformità con gli scenari B ovvero C di cui al D.D.R. n. 671/2022;
- siano rispettate le indicazioni e le prescrizioni di cui alla relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 180/2022;

e

DICHIARARE

per la proposta di calendario regionale per l'esercizio venatorio stagione 2022/2023, una conclusione positiva della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, dell'osservanza delle indicazioni e delle prescrizioni di cui alla relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 180/2022.

Si evidenzia infine che la validità del presente esito istruttorio decade al mutare del quadro di riferimento ambientale relativo agli habitat e alle specie di interesse comunitario considerate nella valutazione, in conseguenza dei cambiamenti delle dinamiche ambientali ovvero qualora tale quadro sia mutabile a seguito della sopravvenuta autorizzazione di ulteriori piani, progetti e interventi che possano interagire congiuntamente con l'istanza in argomento.

Distinti saluti

Allegati:

- relazione istruttoria n. 184/2022

P.O. Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame, tel. 041-2794633, mail mattia.vendrame@regione.veneto.it

Il Direttore
Luca Marchesi



Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV

Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 - Fax 041/2794451

valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

codice univoco Ufficio 23109G





REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 184/2022

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la proposta di calendario regionale per l'esercizio venatorio stagione 2022/2023.

Pratica 5090

Codice SITI NATURA 2000: IT3210002 - Monti Lessini: Cascate di Molina; IT3210003 - Laghetto del Frassino; IT3210004 - Monte Luppia e P.ta San Vigilio; IT3210006 - Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora; IT3210007 - Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda; IT3210008 - Fontanili di Povegliano; IT3210012 - Val Galina e Progno Borago; IT3210013 - Palude del Busatello; IT3210014 - Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese; IT3210015 - Palude di Pellegrina; IT3210016 - Palude del Brusà - le Vallette; IT3210018 - Basso Garda; IT3210019 - Sguazzo di Rivalunga; IT3210021 - Monte Pastello; IT3210039 - Monte Baldo Ovest; IT3210040 - Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine; IT3210041 - Monte Baldo Est; IT3210042 - Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine; IT3210043 - Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest; IT3220002 - Granezza; IT3220005 - Ex Cave di Casale - Vicenza; IT3220007 - Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa; IT3220008 - Buso della rana; IT3220013 - Bosco di Dueville; IT3220036 - Altopiano dei Sette Comuni; IT3220037 - Colli Berici; IT3220038 - Torrente Valdiezza; IT3220039 - Biotopo "Le Poscole"; IT3220040 - Bosco di Dueville e risorgive limitrofe; IT3230003 - Gruppo del Sella; IT3230005 - Gruppo Marmolada; IT3230006 - Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà; IT3230017 - Monte Pelmo - Mondeval - Formin; IT3230019 - Lago di Misurina; IT3230022 - Massiccio del Grappa; IT3230025 - Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor; IT3230026 - Passo di San Boldo; IT3230027 - Monte Dolada Versante S.E.; IT3230031 - Val Tovanello Bosconero; IT3230032 - Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane; IT3230035 - Valli del Cison - Vanoi: Monte Coppolo; IT3230042 - Torbiera di Lipoi; IT3230043 - Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda; IT3230044 - Fontane di Nogare'; IT3230045 - Torbiera di Antole; IT3230047 - Lago di Santa Croce; IT3230060 - Torbiera di Danta; IT3230063 - Torbiera di Lac Torond; IT3230067 - Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia; IT3230068 - Valpiana - Valmorel (Aree palustri); IT3230071 - Dolomiti di Ampezzo; IT3230077 - Foresta del Cansiglio; IT3230078 - Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico; IT3230080 - Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno; IT3230081 - Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis; IT3230083 - Dolomiti Feltrine e Bellunesi; IT3230084 - Civetta - Cime di San Sebastiano; IT3230085 - Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio; IT3230086 - Col di Lana - Settsas - Chertz; IT3230087 - Versante Sud delle Dolomiti Feltrine; IT3230088 - Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba; IT3230089 - Dolomiti del Cadore e Comelico; IT3230090 - Cima Campo - Monte Celado; IT3240002 - Colli Asolani; IT3240003 - Monte Cesen; IT3240004 - Montello; IT3240005 - Perdonanze e corso del Monticano; IT3240006 - Bosco di Basalghelle; IT3240008 - Bosco di Cessalto; IT3240011 - Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina; IT3240012 - Fontane Bianche di Lancenigo; IT3240013 - Ambito Fluviale del Livenza; IT3240014 - Laghi di Revine; IT3240015 - Palu' del Quartiere del Piave; IT3240016 - Bosco di Gaiarine; IT3240017 - Bosco di Cavalier; IT3240019 - Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio; IT3240023 - Grave del Piave; IT3240024 - Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle; IT3240025 - Campazzi di Onigo; IT3240026 - Prai di Castello di Godego; IT3240028 - Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest; IT3240029 - Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano; IT3240030 - Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia; IT3240031 - Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio; IT3240032 - Fiume Meschio; IT3240033 - Fiumi Meolo e Vallio; IT3240034 - Garzaia di Pederobba; IT3240035 - Settolo Basso; IT3250003 - Penisola del Cavallino: biotopi litoranei; IT3250006 - Bosco di Lison; IT3250008 - Ex Cave di Villetta di Salzano; IT3250010 - Bosco di Carpenedo; IT3250012 - Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore; IT3250013 - Laguna del Mort e Pinete di Eraclea; IT3250016 - Cave di Gaggio; IT3250017 - Cave di Noale; IT3250021 - Ex Cave di Martellago; IT3250022 - Bosco Zacchi; IT3250023 - Lido di Venezia: biotopi litoranei; IT3250030 - Laguna medio-inferiore di Venezia; IT3250031 - Laguna superiore di Venezia; IT3250032 - Bosco Nordio; IT3250033 - Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento; IT3250034 - Dune residue del Bacucco; IT3250040 - Foce del Tagliamento; IT3250041 - Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione; IT3250042 - Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova; IT3250043 - Garzaia della tenuta "Civrana"; IT3250044 - Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore; IT3250045 - Palude le Marice - Cavarzere; IT3250046 - Laguna di Venezia; IT3260001 - Palude di Onara; IT3260017 - Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco; IT3260018 - Grave e Zone umide della Brenta; IT3260020 - Le Vallette; IT3260021 - Bacino Val Grande - Lavacci; IT3260022 - Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo; IT3260023 - Muson vecchio,



sorgenti e roggia Acqualonga; IT3270003 - Dune di Donada e Contarina; IT3270004 - Dune di Rosolina e Volto; IT3270005 - Dune Fossili di Ariano Polesine; IT3270006 - Rotta di S. Martino; IT3270007 - Gorgi di Trecenta; IT3270017 - Delta del Po: tratto terminale e delta veneto; IT3270022 - Golena di Bergantino; IT3270023 - Delta del Po; IT3270024 - Vallona di Loreo;

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 617/2022 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTO il parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 152 del 01/07/2021 ad oggetto "Rapporto Ambientale del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019/2024", per gli aspetti relativi alla relazione tecnica per la valutazione di incidenza n. 155/2021;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 28 gennaio 2022, ad oggetto "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria n. 653 del 21/07/2022, ad oggetto: "Presenza d'atto dello studio di Valutazione di incidenza Ambientale ai fini dell'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano Faunistico Venatorio regionale 2022-2027 e del relativo calendario venatorio (L.r. n. 2/2022, Direttiva 92/43/Cee, D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017, D.G.R. n. 198/2022)", con cui si prende atto anche delle risultanze dello studio per la valutazione di incidenza ad oggetto "*PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2022-2027. Valutazione di Incidenza Ambientale – Fase 1 Esercizio dell'attività venatoria*";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria n. 671 del 27/07/2022, ad oggetto: "Revoca DDR n. 653 del 21/07/2022 e presa d'atto dello studio di Valutazione di incidenza Ambientale ai fini dell'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano Faunistico Venatorio regionale 2022-2027 e del relativo calendario venatorio (L.r. n. 2/2022, Direttiva 92/43/Cee, D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017, D.G.R. n. 198/2022)", con cui si prende atto anche delle risultanze dello studio per la valutazione di incidenza ad oggetto "*PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2022-2027. Valutazione di Incidenza Ambientale – Fase 1 Esercizio dell'attività venatoria*";

VISTA la relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 180/2022 in merito a "l'esercizio attività venatoria, di cui al D.D.R. 671/2022, per l'intera durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale "2022-2027", trasmessa alla Direzione Regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria con nota prot. reg. n. 333513 del 28/07/2022;

VISTO e CONSIDERATO il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023 (di cui al prot. reg. n. 308668 del 12/07/2022);

VISTA e CONSIDERATA la proposta di calendario regionale per l'esercizio venatorio stagione 2022/2023, trasmessa con nota prot. reg. n. 326334 del 22/07/2022 dalla Direzione Regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del



- 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi dalla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;
- ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dal dott. Pietro Salvadori, per conto della Regione del Veneto - Direzione Regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, acquisita al prot. reg. con nota n. 333685 del 28/07/2022;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che nella documentazione per la valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 1 e che la stessa risulta essere conforme con le vigenti disposizioni regionali alla luce di quanto comunicato con nota prot. reg. n. 333513 del 28/07/2022;
- CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni fornite;
- PRESO ATTO che l'istanza riguarda la proposta di calendario regionale per l'esercizio venatorio stagione 2022/2023;
- PRESO ATTO che la proposta di calendario venatorio in argomento ammette il prelievo venatorio delle seguenti specie: *Alauda arvensis* (Allodola), *Alectoris graeca* (Coturnice), *Anas acuta* (Codone), *Anas clypeata* (Mestolone), *Anas crecca* (Alzavola), *Anas penelope* (Fischione), *Anas platyrhynchos* (Germano reale), *Anas querquedula* (Marzaiola), *Anas strepera* (Canapiglia), *Aythya fuligula* (Moretta), *Columba palumbus* (Colombaccio), *Corvus corone* (Cornacchia nera), *Corvus corone cornix* (Cornacchia grigia), *Coturnix coturnix* (Quaglia), *Fulica atra* (Folaga), *Gallinago gallinago* (Beccaccino), *Gallinula chloropus* (Gallinella d'acqua), *Garrulus glandarius* (Ghiandaia), *Lymnocyptes minimus* (Frullino), *Perdix perdix* (Starna), *Phasianus colchicus* (Fagiano), *Pica pica* (Gazza), *Rallus aquaticus* (Porciglione), *Scolopax rusticola* (Beccaccia), *Streptopelia turtur* (Tortora), *Tetrao tetrix* (Fagiano di monte), *Turdus iliacus* (Tordo sassello), *Turdus merula* (Merlo), *Turdus philomelos* (Tordo bottaccio), *Turdus pilaris* (Cesena), *Capreolus capreolus* (Capriolo), *Cervus elaphus* (Cervo), *Dama dama* (Daino), *Lepus europeus* (Lepre europea), *Lepus timidus* (Lepre bianca), *Oryctolagus cuniculus* (Coniglio selvatico), *Ovis musimon* (Muflone), *Rupicapra rupicapra* (Camoscio alpino), *Sus scrofa* (Cinghiale), *Vulpes vulpes* (Volpe);
- PRESO ATTO che la proposta di calendario venatorio in argomento definisce il periodo del prelievo venatorio come segue:
- Preapertura [giornate 1, 3, 4, 5 e 7 settembre 2022, da appostamento]: Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Gazza (*Pica pica*), Cornacchia nera (*Corvus corone*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 - Preapertura [1 e 3 settembre 2022, da appostamento]: Tortora (*Streptopelia turtur*), Colombaccio (*Columba palumbus*);
 - Apertura generale [dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023, da appostamento e vagante]: a) [dal 18 settembre 2022 al 29 settembre 2022, solo appostamento]: Tortora (*Streptopelia turtur*); b) [dal 18 settembre 2022 al 31 dicembre 2022]: Starna (*Perdix perdix*), Fagiano (*Phasianus colchicus*), Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), Quaglia (*Coturnix coturnix*); c) [dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022]: Allodola (*Alauda arvensis*); d) [dal 18 settembre 2022 al 31 dicembre 2022]: Merlo (*Turdus merula*); e) [dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023]: Beccaccia (*Scolopax rusticola*) – prelievo solo in forma vagante; f) [dal 18 settembre 2022 al 12 gennaio 2023]: Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Gazza (*Pica pica*), Cornacchia nera (*Corvus corone*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); g) [dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023]: Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Alzavola (*Anas crecca*), Mestolone (*Anas clypeata*), Canapiglia (*Anas strepera*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Fischione (*Anas penelope*), Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*) – prelievo solo in forma vagante, Frullino (*Lymnocyptes minimus*); h) [dal 18 settembre 2022 al 20 gennaio 2023]: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*); i) [dal 18 settembre 2022 al 9 gennaio 2023]: Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); j) [dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023]: Volpe (*Vulpes vulpes*); k) [dal 18 settembre 2022 al 12 gennaio 2023]: Colombaccio (*Columba palumbus*); l) [dal 17 ottobre 2022 al 19 gennaio 2023]: Moretta (*Aythya fuligula*); m) [dal 18 settembre 2022 al 30 novembre 2022]: Lepre europea (*Lepus europeus*); n) [dal 1 ottobre 2022 al 30 novembre 2022, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici]: Lepre bianca (*Lepus timidus*), Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), Coturnice (*Alectoris graeca*);
 - PRESO ATTO che il calendario venatorio dello scenario A ammette il prelievo venatorio delle seguenti specie: *Alauda arvensis* (Allodola), *Alectoris graeca* (Coturnice), *Alectoris rufa* (Pernice rossa), *Anas*



acuta (Codone), *Anas clypeata* (Anas clypeata), *Anas crecca* (Alzavola), *Anas penelope* (Fischione), *Anas platyrhynchos* (Germano reale), *Anas querquedula* (Marzaiola), *Anas strepera* (Canapiglia), *Aythya fuligula* (Moretta), *Columba palumbus* (Colombaccio), *Corvus cornix* (Cornacchia grigia), *Corvus corone* (Cornacchia nera), *Coturnix coturnix* (Quaglia), *Fulica atra* (Folaga), *Gallinago gallinago* (Beccaccino), *Gallinula chloropus* (Gallinella d'acqua), *Garrulus glandarius* (Ghiandaia), *Lagopus mutus* (Pernice bianca), *Lymnocyptes minimus* (Frullino), *Perdix perdix* (Starna), *Phasianus colchicus* (Fagiano), *Pica pica* (Gazza), *Rallus aquaticus* (Porciglione), *Scolopax rusticola* (Beccaccia), *Streptopelia turtur* (Tortora selvatica), *Tetrao tetrix* (Fagiano di monte), *Turdus iliacus* (Tordo Sassello), *Turdus merula* (Merlo), *Turdus philomelos* (Tordo bottaccio), *Turdus pilaris* (Cesena), *Capreolus capreolus* (Capriolo), *Cervus elaphus* (Cervo), *Dama dama* (Daino), *Lepus europaeus* (Lepre), *Lepus timidus* (Lepre bianca), *Oryctolagus cuniculus* (Coniglio selvatico), *Ovis musimon* (Mouflone), *Rupicapra rupicapra* (Camoscio alpino), *Sus scrofa* (Cinghiale), *Vulpes vulpes* (Volpe);

PRESO ATTO che il carnere della proposta di calendario venatorio in argomento definisce le seguenti quote di abbattimento massimo per singolo cacciatore:

- per la selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con eccezioni per lepre e starna;
- per la selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 allodole, 5 quaglie, 10 canapiglie, 5 codoni, 5 morette, 5 tortore) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 allodole, 25 quaglie, 25 codoni, 50 canapiglie, 15 morette, 15 tortore), con eccezione per beccaccia;
- per la preapertura: 5 capi giornalieri per tortora, 10 capi giornalieri per colombaccio;
- per le Aziende faunistico-venatorie: il rispetto di quanto previsto per la selvaggina migratoria e per la selvaggina stanziale, con la seguente precisazione per Fagiano (10 capi giornalieri e 100 capi stagionali), Starna (5 capi giornalieri e 50 capi stagionali), Lepre comune (3 capi giornalieri e 15 capi stagionali);
- per le Aziende agri-turistico-venatorie: senza limitazioni per soggetti di esclusiva provenienza da allevamento e solamente per Quaglia, Fagiano, Lepre, Starna e Pernice rossa;

DATO ATTO che, con riferimento alla relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 180/2022 in merito a "l'esercizio attività venatoria, di cui al D.D.R. 671/2022, per l'intera durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale "2022-2027", le conseguenti proposte di calendario venatorio devono conformarsi alle previsioni dello scenario C ovvero, previa motivazione, dello scenario B di cui al D.D.R. 671/2022

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la proposta di calendario venatorio in argomento è conforme anche allo scenario C per le seguenti parti: 1. Preapertura [limitatamente al prelievo nella prima decade di settembre]; 2. Apertura generale [limitatamente ai punti di cui alle lettere c, d, f, j, k, n]; 11. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS); 12. Altre disposizioni;

PRESO ATTO e OSSERVATO che la proposta di calendario venatorio in argomento non è conforme né allo scenario C e né allo scenario B per le seguenti parti: 4. Giornate di caccia [almeno per l'indicazione sull'esclusione delle specie in declino e in cattivo stato di conservazione a scala europea]; 6 Orario della giornata venatoria [di cui non si è tenuto conto del posticipo di un'ora e dell'anticipo di un'ora rispetto agli orari generali almeno per il prelievo di moretta, porciglione, gallinella, beccaccino];

OSSERVATO che alcune scelte si discostano dal parere consultivo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di cui al prot. reg. n. 308668 del 12/07/2022;

OSSERVATO e CONSIDERATO che gli scostamenti rispetto allo scenario C non sono motivati e che tuttavia questi scostamenti nel calendario venatorio non riguardano aspetti riferiti a specie di interesse comunitario di interesse venabile;

RICONOSCIUTO che la proposta di calendario in argomento è complessivamente conforme agli scenari B e C per l'esercizio dell'attività venatoria individuati con D.D.R. 671/2022, oggetto di positiva valutazione (con prescrizioni) di cui alla relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 180/2022;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la proposta di calendario in argomento riguarda un ambito che comprende, parzialmente o integralmente, i seguenti siti della rete Natura 2000 del Veneto: IT3210004 "Monte Luppia e P.ta San Vigilio", IT3210007 "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda", IT3210008 "Fontanili di Povegliano", IT3210012 "Val Galina e Progno Borago", IT3210014 "Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese", IT3210018 "Basso Garda", IT3210019 "Sguazzo di Rivalunga", IT3210021 "Monte Pastello", IT3210039 "Monte Baldo Ovest", IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine", IT3210041 "Monte Baldo Est", IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine", IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", IT3220002 "Granezza", IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa", IT3220008 "Buso



della rana", IT3220013 "Bosco di Dueville", IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni", IT3220037 "Colli Berici", IT3220038 "Torrente Valdiezza", IT3220039 "Biotopo "Le Poscole"", IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe ", IT3230003 "Gruppo del Sella", IT3230005 "Gruppo Marmolada", IT3230006 "Val Visdende - Monte Peralba - Quaterna", IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin", IT3230019 "Lago di Misurina", IT3230022 "Massiccio del Grappa ", IT3230025 "Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor ", IT3230027 "Monte Dolada Versante S.E.", IT3230031 "Val Tovanello Bosconero", IT3230032 "Lago di Busche - Vincheto di Cellarda – Fontane", IT3230035 "Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo", IT3230042 "Torbiera di Lipoi", IT3230043 "Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda", IT3230044 "Fontane di Nogarè", IT3230045 "Torbiera di Antole", IT3230047 "Lago di Santa Croce", IT3230060 "Torbiera di Danta", IT3230063 "Torbiera di Lac Torond", IT3230067 "Aree palustri di Melere", IT3230068 "Valpiana - Valmorel (Aree palustri)", IT3230077 "Foresta del Consiglio ", IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico", IT3230080 "Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno", IT3230081 "Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis", IT3230084 "Civetta - Cime di San Sebastiano", IT3230085 "Comelico - Bosco della Digola - Brentoni – Tudaio", IT3230086 "Col di Lana - Settsas - Chertz", IT3230087 "Versante Sud delle Dolomiti Feltrine", IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba ", IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico", IT3230090 "Cima Campo - Monte Celado", IT3240002 "Colli Asolani", IT3240003 "Monte Cesen ", IT3240004 "Montello", IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano", IT3240013 "Ambito Fluviale del Livenza", IT3240015 "Palu' del Quartiere del Piave", IT3240023 "Grave del Piave", IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle ", IT3240025 "Campazzi di Onigo", IT3240026 "Prai di Castello di Godego", IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano ", IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo", IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio ", IT3240032 "Fiume Meschio", IT3240033 "Fiumi Meolo e Vallio", IT3240034 "Garzaia di Pederobba ", IT3240035 "Settolo Basso", IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", IT3250012 "Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore", IT3250013 "Laguna del Mort e Pinete di Eraclea", IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei ", IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia ", IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", IT3250033 "Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento", IT3250034 "Dune residue del Bacucco", IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione", IT3250042 "Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova", IT3250043 "Garzaia della tenuta "Civrana"", IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore", IT3250046 "Laguna di Venezia ", IT3260018 "Grave e Zone umide della Brenta ", IT3260022 "Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo", IT3260023 "Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga ", IT3270003 "Dune di Donada e Contarina", IT3270004 "Dune di Rosolina e Volto", IT3270006 "Rotta di S. Martino", IT3270007 "Gorghi di Trecenta", IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto ", IT3270022 "Golena di Bergantino", IT3270023 "Delta del Po";

CONSIDERATO che, rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (approvata con DD.G.R. n. 4441/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 617/2022), nell'ambito di applicazione della proposta di calendario in argomento sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 1130 "Estuari", 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1320 "Prati di Spartina (*Spartinion maritimae*)", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 2110 "Dune embrionali mobili", 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2230 "Dune con prati dei *Malcolmietalia*", 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto- Nanojuncetea*", 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*", 3160 "Laghi e stagni distrofici naturali", 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*", 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho- Batrachion*", 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.", 4060 "Lande alpine e boreali", 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo- Rhododendretum hirsuti*)", 4080 "Boscaglie subartiche di *Salix* spp.", 5130 "Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli", 6110* "Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyssio-Sedion albi*", 6150 "Formazioni erbose



boreo-alpine silicee", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6210* "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)", 6230* "Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", 6410 "Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenior*", 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 6520 "Praterie montane da fieno", 7110* "Torbiera alte attive", 7140 "Torbiera di transizione e instabili", 7150 "Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporior*", 7210* "Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*", 7220* "Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)", 7230 "Torbiera basse alcaline", 7240* "Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*", 8110 "Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani*)", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolia*)", 8130 "Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili", 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", 8220 "Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica", 8230 "Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*", 8240* "Pavimenti calcarei", 8310 "Grotte non ancora sfruttate a livello turistico", 8340 "Ghiacciai permanenti", 9110 "Faggeti del *Luzulo-Fagetum*", 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 9140 "Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*", 9150 "Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del *Cephalanthero-Fagior*", 9170 "Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*", 9180* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerior*", 91D0* "Torbiera boschose", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", 91F0 "Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)", 91H0* "Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*", 91K0 "Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)", 91L0 "Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)", 9260 "Boschi di *Castanea sativa*", 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*", 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", 9530* "Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici";

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Adenophora liliifolia*, *Anacamptis pyramidalis*, *Buxbaumia viridis*, *Campanula scheuchzeri*, *Cypripedium calceolus*, *Gladiolus palustris*, *Hamatocaulis vernicosus*, *Himantoglossum adriaticum*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Linum maritimum*, *Liparis loeselii*, *Marsilea quadrifolia*, *Salicornia veneta*, *Austroptamobius pallipes*, *Cerambyx cerdo*, *Coenonympha oedippus*, *Erebia calcaria*, *Euphydryas aurinia*, *Euplagia quadripunctaria*, *Gomphus flavipes*, *Leucorrhinia pectoralis*, *Lopinga achine*, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*, *Osmoderma eremita*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Phengaris arion*, *Proserpinus proserpina*, *Rosalia alpina*, *Saga pedo*, *Vertigo angustior*, *Vertigo genesii*, *Zerynthia polyxena*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Alosa agone*, *Aphanius fasciatus*, *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Knipowitschia panizzae*, *Lampetra zanandreae*, *Leuciscus souffia*, *Petromyzon marinus*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Rutilus pigus*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Salamandra atra*, *Salamandra atra aurorae*, *Triturus carnifex*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Testudo hermanni*, *Vipera ammodytes*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Circus pygargus*, *Circus cyaneus*, *Strix uralensis*, *Aquila chrysaetos*, *Lanius minor*, *Lanius collurio*, *Recurvirostra avosetta*, *Ficedula albicollis*, *Sterna sandvicensis*, *Circaetus gallicus*, *Sylvia nisoria*, *Calandrella brachydactyla*, *Anthus campestris*, *Himantopus himantopus*, *Tringa glareola*, *Ciconia ciconia*, *Ciconia nigra*, *Aegolius funereus*, *Glaucidium passerinum*, *Philomachus pugnax*, *Alectoris graeca saxatilis*, *Tetrao tetrix*, *Falco vespertinus*, *Circus aeruginosus*, *Pernis apivorus*, *Falco peregrinus*, *Pandion haliaetus*, *Phoenicopterus roseus*, *Acrocephalus melanopogon*, *Bonasa bonasia*, *Sternula albifrons*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Larus genei*, *Tetrao urogallus*, *Egretta garzetta*, *Coracias garrulus*, *Gypaetus barbatus*, *Gyps fulvus*, *Grus grus*, *Asio flammeus*, *Bubo bubo*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Alcedo atthis*, *Aythya nyroca*, *Milvus migrans*, *Milvus milvus*, *Nycticorax nycticorax*, *Burhinus oedicephalus*, *Emberiza hortulana*, *Lagopus mutus*, *Glareola pratincola*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Pluvialis apricaria*, *Crex crex*, *Porzana parva*, *Ardeola ralloides*, *Falco columbarius*, *Platalea leucorodia*, *Sterna hirundo*, *Gelochelidon nilotica*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Ixobrychus minutus*, *Botaurus stellaris*, *Lullula arborea*, *Porzana porzana*, *Barbastella barbastellus*, *Canis lupus*,



Dryomys nitedula, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Hypsugo savii, Hystrix cristata, Lynx lynx, Miniopterus schreibersi, Muscardinus avellanarius, Myotis blythii, Myotis daubentoni, Myotis myotis, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Ursus arctos;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui non si abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della proposta di calendario venatorio in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che per la proposta di calendario venatorio in argomento sono pertinenti le indicazioni e le prescrizioni di cui alla relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 180/2022 relativa all'esercizio attività venatoria per l'intera durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale "2022-2027" (D.D.R. 671/2022):

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che per la proposta di calendario venatorio in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, siano rispettate le indicazioni e le prescrizioni di cui alla relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 180/2022;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente all'Autorizzazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che è ammessa l'attuazione delle attività della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., sia vietata la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- C. sia realizzata la conformità con gli scenari B ovvero C di cui al D.D.R. n. 671/2022;
- D. siano rispettate le indicazioni e le prescrizioni di cui alla relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 180/2022;



e
DICHIARARE

per la proposta di calendario regionale per l'esercizio venatorio stagione 2022/2023, una conclusione positiva della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, dell'osservanza delle indicazioni e delle prescrizioni di cui alla relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 180/2022.

Venezia, lì 29/07/2022



P.O. Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame

